

## PARTE PRIMA

### INTRODUZIONE

1. Alcune annotazioni preliminari sono senz'altro opportune, per quanto possa apparire, in qualche misura, una sorta di 'clausola di stile' voler illustrare le ragioni sottese ad una nuova indagine sulla giurisprudenza romana<sup>1</sup> e, in particolare, per quanto riguarda questi

---

<sup>1</sup> Per uno sguardo d'insieme circa gli studi più recenti, pubblicati, cioè, a partire dall'anno 2000 — che, come si può notare, spaziano dalla scienza giuridica tardorepubblicana all'epoca dei Severi — oltre alla seconda edizione del classico di T. HONORÉ, *Ulpian*, Oxford-New York, 2002 (a cui, rispetto alla prima, è stato aggiunto il sottotitolo, non particolarmente felice poiché anacronistico, '*Pioneer of Human Rights*', con interventi di S. BENOIST, *Rec.*, in « *Rev. hist.* », CXXVII, 2003, pp. 435 e s.; ancora, di W. WALDSTEIN, *Rec.*, in « *TR. = RHD.* », LXXI, 2003, pp. 436 e ss. e di G. CRIFÒ, *Rec.*, in « *ZSS. rom. Abt.* », CXXII, 2005, pp. 280-287; quanto alla stessa categoria di 'diritti umani' nel mondo antico rimando, da ultimo, ad E. STOLFI, *Al tramonto del 'diritto naturale classico': 'ius naturale' e 'ius gentium' in una 'quaestio' di san Tommaso*, pp. 5421-5422 [e nt. 1, per letteratura], e alle pagine di A. GUARINO, *I libri iuris partiti di Ofilio*, in « *Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly* », Köln-Weimar-Wien, 2002, pp. 255 e ss., si vedano: T. MASSIELLO, *Le 'Quaestiones' di Cervidio Scevola*, Bari, 2000 (con E. DOVERE, *Rec.*, in « *SDHI.* », LXVIII, 2002, pp. 640 e ss.) ed ID., *Le 'Quaestiones publice tractatae' di Cervidio Scevola*, Bari, 2004; C. ZÜLCH, *Der liber singularis responsorum des Ulpianus Marcellus*, Berlin, 2000 (su cui D. LIEBS, *Rec.* in « *ZSS. rom. Abt.* », CXX, 2003, pp. 243 e ss.); E. DOVERE, *'De iure'. Studi sul titolo I delle epitomi di Ermogeniano*, Torino, 2001, quindi ID., *'De iure'. L'esordio delle epitomi di Ermogeniano*, II ed., Napoli, 2005; G. NEGRI, *Appunti sulle 'antologie casistiche' nella letteratura giuridica dell'età dei Severi. I 'libri disputationum' di Ulpiano*, in « *Cunabula iuris. Studi storico giuridici per Gerardo Broggin* », Milano, 2002, pp. 263 e ss.; A. LOVATO, *Studi sulle 'disputationes' di Ulpiano*, Bari, 2003; intorno ai lavori di Dovere e di Lovato rinvio, rispettivamente, alle osservazioni di E. STOLFI, *Pensiero 'epiclasico' e problemi di metodo*, in « *Labeo* », XLVIII, 2002, pp. 417 e ss. (nonché la 'segnalazione' di F. CUENA BOY, *Rec.*, in « *Sem. Compl.* », XVII, 2005, pp. 216 e

s.); A. CENDERELLI, *Rec. a Dovere, 'De iure'*, II ed., pp. 220 e ss., ed ancora STOLFI, *I 'libri disputationum' di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi romani* [in «RDR.», III, 2003 – online]; E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, I. *Trasmissione e fonti*, Napoli, 2002 e ID., *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, II. *Contesti e pensiero*, Milano, 2002 (con E. BUND, *Rec.*, in «ZSS. rom. Abt.», CXXII, 2005, pp. 271-279); M.D. FLORÍA HIDALGO, *Quintus Cervidius Scaevola: similitudines responsorum*, in «SDHI.», LXX, 2004, pp. 345 e ss.; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische 'liber singularis regularum'. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift. Analyse, Neuedition und deutsche Übersetzung*, Göttingen, 2005; C. GIACHI, *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto*, Milano, 2005; S. RONCATI, *Caio Ateio Capitone e i 'Coniectanea' (Studi su Capitone, I)*, in «SDHI.», LXXI, 2005, pp. 271 e ss.; A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005 (ove l'Autore recupera, talora anche in forma integrale, riflessioni e giudizi già espressi nella precedente produzione monografica dedicata alla giurisprudenza romana): vd., in proposito, A. GUARINO, *Padre Zappata e la 'lex regia'*, p. 7; L. LABRUNA, *La grande invenzione*, pp. 3 e ss.; GIACHI, *L'invenzione del diritto in Occidente*, pp. 311 e ss., nonché, criticamente, F. GALLO, *Travisamento del lascito del diritto romano*, pp. 2007 e ss.; per contro, invece, con ampi squarci elogiativi dell'opera, F. AMARELLI – F.M. DE SANCTIS – F.M. D'IPPOLITO – D. MANTOVANI, *Ius. Quattro esercizi di lettura*, pp. 315 e ss.; E. STOLFI, *La genealogia – il potere – l'oblio, l'inattuale e l'antico. A proposito di alcune recenti pubblicazioni*, pp. 483 e ss. (vd. ancora le pagine dedicate al lavoro dello Schiavone nell'intelligente volume di A. CARANDINI, *Sindrome occidentale. Conversazione fra un archeologo e uno storico sull'origine a Roma del diritto, della politica e dello stato*, pp. 97-99 [capitolo XVI, intitolato, appunto, 'Uscendo da Giurisprudenza (presentazione del libro di Schiavone)'], con anticipazione a p. 98); a modo di semplice indicazione ricognitiva (e astenendomi da un giudizio sul merito, che potrebbe essere severo): G. MORGERA, *Studi su Masurio Sabino*, Napoli, 2007. Da segnalare, finalmente, l'ampio lavoro a firma di J.G. WOLF, *Die Doppelüberlieferungen in Scaevolae Responsenwerk*, in «SDHI.», LXIII, 2007, pp. 3 e ss. e ID., *Die Scaevola-Responsen in Paulus' libri ad Vitellium*, in «Studi per Giovanni Nicosia», VIII, pp. 435 e ss. (oltre, in generale, i lavori della LIX sessione della SIHDA. — nonostante il fatto che non tutte le relazioni siano state prive di 'eccentricità' rispetto al tema generale — intorno a cui si vedano M. ARMGARDT, *La réponse des juristes et des experts à la pratique du droit. LIX session de la "SIHDA" (Bochum, 20-24 settembre 2005)*, in «IVRA», LV, 2004-2005, pp. 480 e ss., nonché A. HIRATA, *59<sup>ème</sup> Session de la Société Fernand De Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité. La réponse des juristes et des experts à la pratique du droit. Bochum, 20-24 settembre 2005*, in «Diritto@Storia», IV, 2005, p.web 'cronache'). Possono essere segnalati, infine, due recenti lavori, non privi di elementi di pregio, che, pur non dedicati espressamente allo studio della scienza giuridica romana, incentrano la

studi, sull'attività facente capo al *'princeps vir'*<sup>2</sup> Servio Sulpicio Rufo<sup>3</sup>.

---

loro attenzione intorno a profili ermeneutici e metodologici tipici di determinati *iurisperdentes*: alludo a Y. GONZÁLES ROLDÁN, *Il senatoconsulto 'Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum' nella lettura di Ulpiano*, Bari, 2008 e — di prossima pubblicazione — U. BABUSIAUX, *Rechth und Rhetorik – Zur juristische Methode in Papinians 'Quaestiones'*, [Habilitationsschrift] Universität des Saarlandes, 2009.

<sup>2</sup> Così, come ricordato ancora, a distanza di poco più di un secolo dalla scomparsa dello stesso giurista, da Plin., *N.H.* 28.5.26 (sulla fonte vd. *infra*, cap. II, § 7, frg. [F.4.]). Va subito precisato che non si può estendere alla 'scuola di diritto' di Servio la definizione di *'secta'*, per le ragioni illustrate da E. STOLFI, *'Plurima innovare instituit'. Spunti esegetici intorno al confronto tra Labeone e Capitone in D. 1.2.2.47 (Pomp. lib. sing. ench.)*, *passim*. Vd., infatti, il noto riferimento a Capitone e a Labeone di Pomp. *l.s. ench.*, D. 1.2.2.47 [= Pal. Pomp. 178] — così come Pap. I *resp.*, D. 50.5.8.4 [= Pal. Pap. 393] alludeva a quelle dei filosofi — e, con *lectio incerta* (così « VIR. », V, col. 293, lin. 5: il termine, infatti, è omesso, *e.g.*, nella celebre edizione di G. HUGO, *Iulii Pauli sententiarum receptarum ad filium libri quinque ex Breviario alariciano*, p. 107), anche Paul. Sent. 5.21.2 (qui in senso deterioro, come di vere e proprie 'sette' di tipo mistico-religioso, attratte dal giudizio negativo espresso nel precedente § 1 circa i *vaticinatores* ed i *mathematici*).

<sup>3</sup> È noto, ad esempio, e come evidenziato da M. BRETONE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*<sup>4</sup>, p. 221, che il Jörs, per redigere la sua *Römische Rechtsgeschichte*, proprio « da lui [= Servio] era partito nelle [...] ricerche ». Oltre alle numerose trattazioni contenute nella manualistica (cui si fa un generico rinvio: per la più recente vd., però, in Italia, L. FASCIONE, *Storia del diritto privato romano*<sup>2</sup>, pp. 68-69, nonché L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, pp. 192 e ss., e all'estero, *e.g.*, J.E. SPRUIT, *Cunabula iuris. Elementen van het Romeinse privaatrecht*, pp. 24 e, in particolare, 25-26), ritengo sia opportuno segnalare quanto è stato prodotto direttamente sulla figura e sull'attività del nostro giurista. In effetti, nella varie opere, spesso le indicazioni bibliografiche non sono esaustive o, in alcuni casi, risultano essere parziali. Va da sé che, quanto elencato di séguito, racchiude opere di differente natura e impostazione, riportate secondo l'ordine cronologico, che si è preferito per consentire di avere l'idea dello sviluppo, nelle varie epoche, della dottrina moderna e contemporanea. Si va da lavori di gusto, talora, prettamente antiquario, a quelli di marchio prosopografico, ad altri, ancora, di carattere generale (sulla giurisprudenza romana o sulla storia delle fonti, in particolare). Ciò premesso, si vedano: I.V. GRAVINA, *Originum iuris civilis libri tres et de romano imperio liber singularis*, pp. 45-46; E. OTTO, *De vita, studiis, scriptis et honoribus Servii Sulpicii, LEMONIA, Rufi*, coll. 1555 e ss. (circa il nome '*Sulpicius Rufus LEMONIA*', cfr. E. BADIEN, *Notes on Roman Senators of the Republic*, pp. 140-141, per cui vd. Cic., *Phil.*

9.7.15 e, con varie imprecisioni, Ios. Flav., *Ant.* 14.220); A. TERRASSON, *Histoire de la jurisprudence romaine*, pp. 231-234; I.A. BACH[IUS], *Historia iurisprudentiae romanae*, pp. 249-250; A.G. BOUCHER D'ARGIS, s.v. 'Digeste (*Hist. anc. & Jurisp.*)', p. 35; R.J. POTHIER, *Praefatio seu Prolegomena in Pandectas Justinianaeas*, in ID., *Pandectae Justinianaeae*, I, pp. XXII-XXIII; S.W. ZIMMERN, *Geschichte des römischen Privatrechts bis Justinian*, I.1, pp. 290 e ss.; R. SCHNEIDER, *Quaestionum de Servio Sulpicio Rufo iurisconsulto romano specimina I-II*; ANON., *Compendio storico e cronologico del diritto romano. Traduzione dall'inglese con note e schiarimenti*, pp. 86 e ss. [in realtà, a quanto mi consti, dovrebbe trattarsi della traduzione di un'opera dello Sbyschonberg, professore ad Oxford, con annotazioni dello Stockman]; G. PADELLETTI – P. COGLIOLO, *Storia del diritto romano*, pp. 428 e ss. (in particolare); E. HUSCHKE, *Kritische Miscellen*, I. *Servius Sulpicius bei Gell.* 4, 4, pp. 315 e ss.; F.D. SANIO, *Zur Geschichte der römischen Rechtswissenschaft. Ein Prolegomenon*, pp. 54 e ss.; R.J.L. DE GEER, *Servius Sulpicius Rufus*, pp. 637-659; G. MANTELLINI, *Papiniano. Relazione sulle avvocature erariali*<sup>2</sup>, pp. 43-44; L. CECI, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, pp. 79 e ss.; F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, pp. 139 e ss.; H. HEUMANN – E. SECKEL, *Handlexikon zu den Quellen der römischen Rechts*<sup>10</sup>, p. 538, s.v. 'Servius Sulpicius' (in estrema sintesi); E. VERNAY, *Servius et son École*, *passim*, con P. HUVELIN, *Rec.*, pp. 466 e ss. e H. PETERS, *Rec.*, pp. 463 e ss.; W. STERNKOPF, *Die Verteilung der römischen Provinzen vor dem mutinensischen Kriege*, pp. 329-330 e 333 (ivi, la 'Tabelle'); P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*<sup>2</sup>, p. 66 (con C. FERRINI, *Rec.*, pp. 230 e ss. = ID., *Opere*, V, pp. 436 e ss.); C.G. BRUNS – O. LENEL, *Geschichte und Quellen des römischen Rechts*, pp. 344-345; C. ARNÒ, *Scuola muciana e scuola serviana*, pp. 46 e ss.; ID., *La grande influenza del 'liber de dotibus' di Servio*, pp. 220 e ss.; cfr. anche ID., *Le due grandi correnti della giurisprudenza romana*, pp. 1 e ss.; F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, pp. 405 e ss.; ID., s.v. 'Sulpicius (Rufus)', coll. 851 e ss.; C. SAUNDERS, *The Political Sympathies of Servius Sulpicius Rufus*, pp. 110 e ss.; B. KÜBLER – F. MÜNZER, s.v. 'Ser. Sulpicius Rufus [95]', coll. 851 e ss.; B. KÜBLER, *Griechische Einflüsse auf die Entwicklung der römischen Rechtswissenschaft gegen Ende der republicanischen Zeit*, pp. 79 e ss. (pp. 96 e ss., in particolare); G. LA PIRA, *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. Problemi generali*, pp. 159 e ss. (pp. 169 e ss., in particolare); ID., *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. 2. L'arte sistematrice*, pp. 336 e ss. (pp. 341 e 352 e ss., in particolare); ID., *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. Il metodo*, pp. 343 e ss. (e 348, in particolare); ID., *La genesi del sistema nella giurisprudenza. 4. Il concetto di scienza e gli strumenti della costruzione scientifica*, pp. 131 e ss., *passim* (pp. 158 e ss., in particolare). Dello stesso Autore va ricordato, inoltre, il lavoro intitolato: *Problemi di sistematica e problemi di giustizia nella giurisprudenza romana*, p. 24 (in particolare); qualche annotazione (peraltro precisa) anche in E. BICKEL, *Geschichte der römischen Litera-*

tur, p. 349; E. GROAG, *Die römischen Reichsbeamten von Achaia bis Diokletian*, p. 6 (coll. I-II); S. DI MARZO, *Pro Servio Sulpicio Rufo*, pp. 261 e ss.; P. MELONI, *Servio Sulpicio Rufo e i suoi tempi*, pp. 67 e ss., intorno cui vd. C. LOCKWOOD, *Rec.*, pp. 159 e s.; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, pp. 245 nt. 95, 483 e ss., 498 nt. 87; U. VON LÜBTOW, *Cicero und die Methode der römischen Jurisprudenz*, pp. 231-232; H.J. METTE, *Ius civile in artem redactum*, pp. 8 e ss. (in particolare); A. BERGER, s.v. 'Servius Sulpicius Rufus', p. 704; M. SCHANZ – C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzbugswerk des Kaisers Justinian*<sup>4</sup>, I, pp. 593 e ss.; F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, pp. 56 e *passim* = ID., *Storia della giurisprudenza romana* [trad. G. Nocera], pp. 92 e *passim*; ID., *History of Roman Legal Science*, pp. 43 e ss. e *passim*; G. PIANKO, *Korespondency Ciceroniana. Servius Sulpiciusz Rufus*, pp. 16 e ss.; W. KUNKEL, *Die Römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung*<sup>2</sup> [rist. ed. 1967], pp. 25 e 39; per gli aspetti storici R. SYME, *The Roman Revolution*, pp. 41 nt. 1, 64 nt. 2, 164, 170 e 197; F. CASAVOLA, 'Auditores Servii', pp. 153 e ss. = ID., *Giuristi adrianei*, pp. 127 e ss. = ID., *Sententia legum tra mondo antico e moderno*, I. *Diritto romano*, pp. 29 e ss.; R. ORESTANO, s.v. 'Servio Sulpicio Rufo', pp. 99 e s. [versione ampliata rispetto a quella comparsa in « NDI. », XII.1, pp. 142-143]; A. GUARINO, *Servio Sulpicio Rufo e Manilio*, pp. 334 e ss. = ID., *Iusculum iuris*, pp. 130 e ss., e, ancora, ID., *Mucio e Servio* [edizione fuori commercio]; O. BEHREND, *Die Wissenschaftslehre im Zivilrecht des Q. Mucius Scaevola pontifex*, pp. 273 e ss.; ID., *Le due giurisprudenze romane e le forme della loro argomentazione*, pp. 200 e ss.; D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, pp. 205, 211, 213-214, 218-219 e 223-224; P. STEIN, *The Place of Servius Sulpicius Rufus in the Development of Roman Legal Science*, pp. 176 e ss.; F. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, pp. 282 e ss. = ID., *Cicerone tra diritto e oratoria. Saggi su retorica e giurisprudenza nella tarda Repubblica*, pp. 61 e ss. = ID., *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, II, pp. 717 e ss.; M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, pp. 63 e ss. e 89 e ss. (in particolare); R.A. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional Politics. A study of the Roman jurists in their political setting in the Late Republic and Triumvirate*, pp. 4 ss.; B.W. FRIER, *The Rise of the Roman Jurists*, pp. 144 e ss. (*et passim*); A. ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, *Teoria y practica jurisprudencial*, pp. 22 e ss.; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur*, I. *Einleitung. Quellenkunde Frühzeit und Republik*, pp. 602 e ss., e 635 e ss.; L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Corso di Lezioni*, pp. 69 e ss.; F. D'IPPOLITO, *Servio e le XII Tavole*, pp. 31 e ss. [ma vd. già ID., *Questioni decemvirali*, pp. 135 e ss., e, in generale, ampio panorama problematico in ID., *Le XII Tavole: il testo e la politica*, pp. 397 e ss.]; ID., *Problemi storico-esegetici delle XII Tavole*, pp. 128 e ss.; D. MANTOVANI, *Gli esordi del genere letterario ad edictum*, pp. 70 e ss.; F. HORAK, *Etica della giurisprudenza*, pp. 179 e ss.; V. SCARANO USSANI, *Tra*

*scientia e ars. Il sapere giuridico romano dalla sapienza alla scienza, nei giudizi di Cicerone e di Pomponio*, pp. 253 e ss. [già in «Ostraka», II, 1993, pp. 228 e ss.] = ID., *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, pp. 3 e ss.; A. SCHIAVONE, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, pp. 97 e ss. (nonché ID., *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana*, pp. 25 e ss. [per cui vd. ID., *Pensiero giuridico e razionalità aristocratica*, pp. 432 e ss.], e, per i rapporti tra *ius civile* e *ius pontificium*, in particolare, ID., *I saperi della città*, p. 551 e nt. 16), nonché, ultimamente, ID., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, pp. 155 e ss. (pp. 167 e ss., 218 e ss., in particolare); C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea, I. Dalle origini all'opera di Labeone*, pp. 266 e ss.; F. CUENA BOY, *Sistema jurídico y derecho romano. La idea de sistema jurídico y su proyección en la experiencia jurídica romana*, pp. 70 e ss. (in particolare) nonché, dello stesso Autore, *Das Ideal der Rhetorik bei Cicero und das 'ius civile in artem redigere'* (Nota di lettura a F. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'* – Deutsche Übersetzung von CH. BALDUS – M. MIGLIETTA) [in «RDR», VI, 2006 – online]; J. PARICIO, *La vocación de Servio Sulpicio Rufo*, pp. 549 e ss. = ID., *De la justicia y el derecho. Escritos misceláneos romanísticos*, pp. 89 e ss.; ID., *Valor de las opiniones jurisprudenciales en la Roma clásica*, pp. 115 e ss. = ID., *De la justicia y el derecho*, pp. 193 e ss. (e, per completezza, dello stesso Autore, vd. anche *Historia y fuentes del derecho romano*<sup>2</sup>, pp. 91-92); da segnalare senz'altro, in merito, le pagine di E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, I, pp. 315 e ss. (e vd. anche ID., *Die Juristenausbildung in der römischen Republik und im Prinzipat*, pp. 19 e ss.); e, da ultimi, P. CANTARONE, *Osservazioni sullo studio del diritto nella tarda repubblica romana*, pp. 425 e ss.; T. GIARO, s.v. 'S[ulpicius]. Rufus, Servius', coll. 1102-1103; A. CASTRO, *Crónica de un desencanto: Cicerón y Servio Sulpicio Rufo a la luz de las 'cartas ad Ático'*, pp. 220 e ss. (in particolare) nonché — contenuta nella ponderosa opera in quattro tomi architettata da R. DOMINGO [ed.], *Juristas universales, I. Juristas antiguos* — la 'voce' di X. D'ORS, *Servio Sulpicio Rufo (Servius Sulpicius Rufus) (ca. 106/105-43 a.C.)*, pp. 129 e ss.; L. VACCA, *L' 'Aequitas' nella 'interpretatio prudentium'. Dai giuristi 'qui fundaverunt ius civile' a Labeone*, pp. 31-33, ed ora F. WIEACKER – J.G. WOLF, *Römische Rechtsgeschichte, II. Die Jurisprudenz von frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike im weströmischen Reich und die oströmische Rechtswissenschaft bis zur justinianischen Gesetzgebung. Ein Fragment*, p. 41, nonché, da ultimo, R. MARTINI, *La sistematica dei giuristi romani*, pp. 87 e ss. (pp. 89-94, in particolar modo). Si vedano, inoltre, le rapide, ma puntuali, voci di G.E. FARQUHAR CHILVER, s.v. 'Sulpicio [2] Rufo, Servio', p. 2019 e di F. HORAK, s.v. 'Sulpicius, 4. Ser. S. Rufus', coll. 428-429 nonché le varie osservazioni di J. HARRIES, *Cicero and the Jurists. From citizen's Law to the Lawful State*, pp. 117 e ss. *et passim* (molto interessanti, anche ai fini di quanto si proporrà, *infra*, cap. II, *op. ult. cit.*, pp. 122 e ss. — sebbene il lavoro tenda a selezionare in modo netto la letteratura, prediligendo, di

Al contrario, l'indubbio, quanto permanente, fascino esercitato sulla dottrina moderna dal patrimonio scientifico scaturito dalla elaborazione di questa importante scuola giuridica d'epoca tardorepubblicana<sup>4</sup> è testimoniato, con evidenza, da una nutrita serie di contributi dedicati al suo fondatore — il grande amico di Cicerone<sup>5</sup> —

---

fatto, soltanto quella anglosassone); A. CASTRO SÁENZ, *Compendio histórico de derecho romano. Historia, recepción y fuentes*, pp. 218 e ss. (con particolare attenzione a 'Quinto Mucio Escévola y Servio Sulpicio Rufo: historia de una rivalidad', tema oggetto, *infra*, in questi studi, del capitolo I); ID., *Cuatro cónsules en la correspondencia ciceroniana: Pompeyo, Cicerón, César y Servio en la hora de la guerra civil, passim*; ID., *Itinerarios servianos: Servio Sulpicio Rufo ante Quinto Mucio pontifex, entre la historia y el mito (Pomp. Enchir. D: 1.2.2.43 y Cic. Brut. 41.151-42.154)*, pp. 509 ss. (e vd. anche G. KÖBLER, *Zielwörterbuch europäischer Rechtsgeschichte*<sup>2</sup>, p. 615), nonché G. MOUSOURAKIS, *A Legal History of Rome*, p. 64 e P. PICHONNAZ, *Les fondements romains du droit privé*, p. 33 nt. 87. Di recente, si veda l'interesse manifestato da E. GABBA, *Per la biografia di Servio Sulpicio Rufo*, pp. 397-398 (in un contributo, breve ma particolarmente intenso, che offre un'ipotesi decisamente interessante: vd. *infra*, cap. I), nonché la 'scheda' dedicata al giurista da M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*, p. 642.

<sup>4</sup> Di questa i rappresentanti furono — oltre a P. Alfenus Varus — Titius Caesius, Aufidius Tuca, Flavius Priscus, Caius Ateius, Pacuvius Labeo <Antistius>, Cinna, Publicius Gellius, P. Aufidius Namusa ed Aulus Ofilius (cfr. Pomp. *l.s. ench.*, D. 1.2.2.44 [= Pal. Pomp. 178] e, in letteratura, vd. A. PERNICE, *Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit*, I, p. 7; F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, p. 56 = ID., *Storia della giurisprudenza romana*, p. 92; ID., *History of Roman Legal Science*<sup>2</sup>, p. 48; F. CASAVOLA, *Auditores Servii*, pp. 2-3 = ID., *Giuristi Adrianei*, pp. 130-132 = ID., *Sententia legum tra mondo antico e moderno*, I, *Diritto romano*, pp. 32-33).

<sup>5</sup> Così M. TALAMANCA, *Problemi del 'de oratore'*, p. 14. Del resto quello evidenziato rappresenta un dato comunemente condiviso dagli autori ed espresso con lucidità già da F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, p. 148: « Cicero amicum laudibus efferre nunquam cessavit ». Di Servio quale « amico di gioventù » dell'Arpinate parlano anche, da ultimi, ed e.g., A. EVERITT, *Cicerone. Vita e passioni di un intellettuale*, p. 119 (e vd. anche p. 319) e A. CASTRO, *Crónica de un desencanto: Cicerón y Servio Sulpicio Rufo*, pp. 220 nt. 37 e 221, il quale insiste sull'aspetto laudatorio legato alla affinità (« ciertamente Cicerón fue amigo de Servio y alabó su categoría jurídica ») nonché l'importante lavoro di M. FUHRMANN, *Cicero und die römische Republik. Eine Bibliographie*<sup>4</sup>, p. 55. Cfr., inoltre, V. SCARANO USSANI, *L'ars dei giuristi*, pp. 27 e ss., e J. MUÑIZ COELLO, *Cicerón y Cilicia*.

e, più in particolare, all'analisi dei 'digesta'<sup>6</sup> del cremonese<sup>7</sup> Publio

*Diario de un gobernador romano del siglo I a. de C.*, p. 214. Da notare una veloce, ma assai puntale, sottolineatura di B. ALBANESE, *Premesse allo studio del diritto romano*, p. 99 nt. 63, il quale parlava di Servio come « amico » ma anche come « rivale » dell'Arpinate, ciò che traspare — sotto il profilo dei confronti, per così dire, 'professionali' — dalle *orationes* ciceroniane (vd., infatti, Cic., *Pro Mur.* 11.25-12.26, su cui anche *infra*, cap. I, nt. 282). Apre il proprio studio con questo profilo (a cui aggiunge C. Trebazio Testa) J. HARRIES, *Cicero and the Jurists*, p. 11 ('Introduction', e vd. anche pp. 19 e 22) e cfr. A. CASTRO SÁENZ, *Cuatro cónsules en la correspondencia ciceroniana: Pompeyo, Cicerón, César y Servio en la hora de la guerra civil*, pp. 202-203 = in « Annaeus », II, 2005, p. 334 e K. TUORI, *The myth of Quintus Mucius Scaevola: founding father of legal science?*, p. 246. Nella manualistica vd., recentemente, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto e potere nella storia di Roma*, p. 183.

<sup>6</sup> Una selezione dei contributi esplicitamente dedicati a testi alfeniani, infatti, offre la misura dell'interesse suscitato sulla dottrina moderna dalla riflessione dell'*auditor Servii* (altri contributi verranno indicati, ovviamente, nelle sedi opportune): cfr., infatti ed *e.g.*, P. HUVELIN, *Sur un texte d'Alfenus Varus (Dig. 9, 2, fr. 52, 1)*, pp. 559-571; E. DE SANTIS, *Interpretazione del fr. 31 D. 19.2 (Alfenus libro V a Paulo epitomatorum)*, pp. 86-114 e, sullo stesso passo [= Pal. Alf. 71], v. anche A. WILIŃSKI, *D. 19.2.31 und die Haftung des Schiffers im altrömischen Seetransport*, pp. 353 e ss. (con letteratura a pp. 353-354 nt. 1); G. CERVENCA, *In tema di locatio-conductio (a proposito di un recente studio)*, pp. 8-9 (intervento relativo a L. AMIRANTE, *Ricerche in tema di locazione*, pp. 66-74, sul punto, il quale si occupa anche di Alf. III *dig. a Paul. epit.*, D. 19.2.30.3 [= Pal. Alf. 54], a pp. 74-78); F.M. DE ROBERTIS, *D. 19.2.31 e il regime dei trasporti marittimi nell'ultima età repubblicana*, pp. 92-109 = in « Riv. Dir. Navig. », XXXI.1, 1965, pp. 42-63; J.A.C. THOMAS, *Trasporto marittimo, locazione ed 'actio oneris aversi'*, pp. 223-241; W. LITEWSKI, *Le dépôt irrégulier*, pp. 227-234; N. BENKE, *Zum Eigentumswerb des Unternehmers bei der 'locatio-conductio irregularis'*, pp. 191-214; A. METRO, *Locazione e acquisto della proprietà: la c.d. locatio-conductio 'irregularis'*, pp. 204-213 (sempre su D. 19.2.31), nonché S. BELLO RODRIGUEZ, *La responsabilidad del naviero en el transporte de mercancías según D. 19.2.31*, pp. 45 e ss.; P.W. DUFF, *An Arrangement concerning Shortage of Measure, and Pacts in General*, pp. 64-67, in particolare) e B. BISCOTTI, *Il mercante e il contadino*, pp. 368-391, dedicati ad Alf. IV *dig. a Paul. epit.*, D. 18.1.40 pr. [= Pal. Alf. 62]; U. VON LÜBTOW, *Die Haftung des Pächters*, pp. 369-373; M. SARGENTI, *Osservazioni su D. 41.1.38 in rapporto alla teoria dell'alveo abbandonato*, pp. 359-365 (e vd. anche ID., *Il regime dell'alveo derelitto nelle fonti romane*, pp. 195-273); A. WATSON, *D. 28.5.45 (44): An unprincipled Decision on a Will*, pp. 377-391; S. SOLAZZI, *Alfeno Varo e il termine 'dominium'*, pp. 218-219 = ID., *Scritti di diritto romano*, VI, pp. 628-630; W. HOFFMANN-RIEM,



*Die Custodia-Haftung des Sachmieteres untersucht an Alf./Paul. D.19.2.30.2*, pp. 394-403; G. GROSSO, *Postilla su Orazio, Ars. poet.*, 128-130, pp. 589-592 = ID., *Scritti storico giuridici*, III. *Diritto privato, persone, obbligazioni, successioni*, pp. 757-760 (con riferimento ad Alf. III dig. a Paul. epit., D. 33.10.6 pr. [= Pal. Alf. \*60]); A. POLACEK, *Strukturalismus in der Rechtsgeschichte. Methode oder Illusion?*, pp. 44-45 (su Alf. IV dig. ab anon. epit., D. 40.7.14 pr. [= Pal. Alf. 18]); S. TAFARO, *'Causa timoris' e 'migratio inquilinorum' in un responso serviano*, pp. 49-65 (che riguarda Alf. II ab anon. epit., D. 19.2.27 [= Pal. Alf. 15]), su cui v. anche A. GUARINO, *Inquilini che scappano* [in ID., *Iusculum iuris*], pp. 201-204; A. BÜRGE, *Vertrag und personale Abhängigkeit in Rom der späten Republik und der frühen Kaiserzeit*, pp. 112-114, con riferimento ad Alf. V dig. a Paul. epit., D. 13.7.30 [= Pal. Alf. 70]); M.R. DE PASCALE, *Una esegesi di D. 11.3.16*, pp. 3021-3026; M.J. GARCÍA GARRIDO – L.-E. DEL PORTILLO FERNANDEZ, *El lago de Rutilia Paola*, pp. 2761-2769; C. CASTELLO, *D. 50.16.203 - Un passo di Alfeno Varo in tema di esenzione dal 'portorium'*, pp. 101-113 (che è relativo ad Alf. VII dig. ab anon. epit., D. 50.16.203 + D. 34.2.28 [= Pal. Alf. 29]); sul passo vd. anche F. BONA, *Le 'societates publicanorum' e le società questuarie nella tarda repubblica*, pp. 45-46 = ID., *Lectio sua*, I, pp. 455-456); F. EUGENIO, *Flumen viam sustulit: Ποταμός ὁδὸν ἀφελόμενος (Dig. 41.1.38: Bas. 50.1.37. Dos textos coincidentes)*, pp. 409-415 (contributo, peraltro, interessante, ma non irresistibile); J.E. SPRUIT, *Nocturne. Een exegetische van Alfenus D. 9, 2, 54, 2* [ma, in realtà, si tratta di D. 9.2.52.1] *vanuit sociologisch perspectief*, pp. 312-328, riproposto, in traduzione tedesca (e con citazione esatta della fonte citata nel titolo), in ID., *Nocturne: eine Auslegung von Alfenus D. 9.2.52.1 aus soziologischer Sicht*, pp. 247-262, e sullo stesso passo vd. ora, da ultimo, C. KRAMPE, *'Tabernarius consulebat – Alfenus respondit' – D. 9,2,52,1 Alfenus 2 digestorum*, pp. 133 e ss. (autore anche di *Alfenus D. 9,2,52 pr. – Ein Rechtsgutachten* – pp. 246 e ss.); M.J. GARCÍA GARRIDO, *Due tradizioni testuali (Alfeno Varo e Ulpiano) sui danni causati da quadrupedes*, pp. 159-161; G. NEGRI, *Un esempio di organizzazione sistematica dell'esperienza scolastica serviana*, pp. 121 e ss. (incentrato su Alf. II ab anon. epit., D. 8.5.17 [= Pal. Alf. 4]); B. BISCOTTI, *Dal 'pacere' ai 'pacta conventa'. Aspetti sostanziali e tutela del fenomeno pattizio dall'epoca arcaica all'editto giuliano*, pp. 333-424 (cfr., in particolare, cap. V – *L'istituto pattizio nel I secolo a.C., attraverso i 'Digesta' di Alfeno Varo*): ivi si analizzano i frammenti contenuti in Alf. IV dig. ab anon. epit., D. 40.1.6 [= Pal. Alf. 17]; Alf. III dig. a Paul. epit., D. 19.2.30.4 [= Pal. Alf. 54]; Alf. *ibid.*, D. 23.4.19 [= Pal. Alf. 57] ed Alf. IV dig. a Paul. epit., D. 18.1.40 pr. e 3 [= Pal. Alf. 62]); A. TRISCIUOGGIO, *Sull'interpretatio alfeniana pro locatore in D.19.2.29*, pp. 581-610, di cui si dirà ampiamente nella parte III di questi 'studi'. Si veda ancora: C. KRAMPE, *Eine Auslegungs-distinctio Alfens: D. 17.2.71 pr. Paulus 3 epitomarum Alfeni digestorum*, pp. 375 e ss., lavoro dedicato al complesso, quanto discusso, caso relativo al chiarimento degli effetti (novatori e, quindi, della conseguente legittimazione, o meno,

Alfeno Varo<sup>8</sup>. Quest'ultimo, infatti, è stato l'autore di un complesso

---

all'esperimento dell'*actio pro socio* di una *stipulatio* intervenuta tra i « duo » i quali, già in un precedente *pactum conventum societatis*, « *societatem coierunt, ut grammaticam docerent* » e, da ultimo, O. LICANDRO, *Domicilium: 'emersione' di un istituto*, pp. 1 e ss. [online] (ancora espressamente su Alf. VII *dig. ab anon. epit.*, D. 50.16.203 + D. 34.2.28 [= Pal. Alf. 29]) nonché, dello stesso Autore, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, pp. 1 e ss. Per quanto concerne, invece, i 'responsa' alfeniani riportati da altri giuristi, si vedano, sempre a titolo d'esempio, F. DE MARTINO, *D. 8.5.8.5: i rapporti di vicinato e la tipicità delle servitù*, pp. 136 e ss. = ID., *Diritto, economia e società nel mondo romano*, I, pp. 521 e ss. (non sfiora, invece, l'inciso dedicato ad Alfeno — e contenuto, appunto, in Ulp. XVII *ad ed.*, D. 8.5.8.5 [= Pal. Ulp. 601; Pal. Alf. 76] — il lavoro di G. VAN DEN BERGH, *Cheese or Lavender? Elegantiae circa D. 8.5.8.5*, pp. 185 e ss.), e, infine, A. D'ORS, *Un episodio jurídico de la guerra Sertoriana*, pp. 269 e ss. (a proposito di Paul. IX *ad ed.*, D. 3.5.20 pr. [= Pal. Paul. 191; Pal. Alf. 3]). Diversi testi alfeniani sono citati, ad esempio, anche nella *Inaugural Lecture* edinburghese (1969) di A. WATSON, *Limits of Juristic Decision in the Later Roman Republic*, *passim*, e, soprattutto, da ultimo, vd. A. MANTELLO, *Natura e diritto da Servio a Labeone*, pp. 201 e ss. (220 e ss., in particolare). Si veda, ancora, il contributo di Á. D'ORS, *'Familiam non habere'* (D. 28, 5, 46 [45]), pp. 511 e ss.

<sup>7</sup> Così, tradizionalmente, da pseudo-Acro et Porphy., *Comment. in Q. Hor. Fl., in serm.* 1.3.130: « *Urbane autem Alphenum Varum Cremonensem deridet, qui abiecta sutrina, quam (abiecto sutrino, quod?) in municipio suo exercuerat, Romam petiit magistroque usus Sulpicio iuris consulto ad tantum [dignitatis] pervenit, ut consulatum gereret et publico funere efferretur* » [ed. F. Hauthal, pp. 72-73]. Vd. — oltre a V. LANCETTI, *Di P. Alfeno Varo cremonese console romano dissertazione*, p. 4 (e, e.g., a T. FRANK, *Catullus and Horace on Suffenus and Alfenus*, p. 160) — P. JÖRS, s.v. 'P. Alfenus Varus', col. 1472, e, da ultimi, H.-J. ROTH, *Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische Juristenschrift*, pp. 17-18, nonché A. CASTRO SAENZ, *Catulo y Alfeno Varo. Ecos de un jurista en la poesía latina del siglo I a.C.: del 'corpus' catuliano a los 'Sermonum' de Horacio*, p. 527.

<sup>8</sup> Intorno alla figura e all'opera di Alfeno si vedano, in particolare e con considerazioni analoghe rispetto a quelle svolte *supra*, nt. 3 (a proposito di Servio), I.V. GRAVINA, *Originum juris civilis libri tres et de romano imperio liber singularis*, p. 48; E. OTTO, *P. Alfenus Varo. Ab injuriis veterum et recentiorum liberatus*, coll. 1633 e ss.; V. LANCETTI, *Di P. Alfeno Varo cremonese console romano dissertazione, passim*; S.W. ZIMMERN, *Geschichte des römischen Privatrechts*, I.1, pp. 295 e ss.; F.D. SANIO, *Zur Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, pp. 84 e ss.; L. CECI, *Le etimologie dei giuristi romani*, pp. 89 e s.; F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, pp. 280 e ss.; P. JÖRS, s.v. 'P. Alfenus Varus', col. 1472 e ss.; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I. *Staatsrecht und Rechtsquel-*

len, pp. 485 e s.; B. KÜBLER, *Geschichte des römischen Rechts*, pp. 21 (per il commentario alla *lex XII Tabularum*) e 139; G. SEGRÈ, *Miscellanea*, p. 36; B.W. FRIER, *The Rise of the Roman Jurists*, pp. 255 e ss.; A. ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, *Teoria y practica jurisprudencial*, p. 24; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, pp. 607 e ss. (ed ora F. WIEACKER – J.G. WOLF, *Römische Rechtsgeschichte*, II, p. 29); G. STROUX, *Summum ius summa iniuria. Un capitolo concernente la storia della interpretatio iuris (Versione dal tedesco di G. Funaioli, con Prefazione di S. Riccobono)*, pp. 679-670, ove si nega, in particolare, che Servio appartenesse al pensiero stoico (vd. E. BUND, *Rahmenerwägungen zu einem Nachweis stoischer Gedanken in der römischen Jurisprudenz*, pp. 133-134 e 145; su questo aspetto vd. anche F. HORAK, *Rec. ad A. Mantello, Beneficium servile*, p. 165 nt. 7, ma cfr. R. REGGI, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano (II)*, p. 470 nt. 18 e J.A.C. THOMAS, *Form and Substantiam*, p. 157 e nt. 40). Così, infatti, mi pare indichi anche Alf. VI *dig. ab anon. epit.*, D. 5.1.76 [= Pal. Alf. 23], da cui è possibile desumere una forte attrazione verso le teorie democritee, assai probabilmente per il tramite del pensiero lucreziano-epicureo: cfr., in proposito, già M. WLAŠAK, *Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse*, p. 235 e le acute pagine di C.M. MOSCHETTI, *Gubernare navem gubernare rem publicam. Contributo allo studio del diritto marittimo e del diritto pubblico romano*, pp. 121 e ss.; H. HEUMANN – E. SECKEL, *Handlexikon zu den Quellen der römischen Rechts*<sup>10</sup>, p. 27, s.v. 'Alfenus Varus' (ancora in sintesi estrema); E. VERNAY, *Servius et son École. Contribution à l'histoire des idées juridiques à la fin de la République romaine*, p. 100 e nt. 1; D. NÖRR, *Kausalitätsprobleme im klassischen römischen Recht*, pp. 124 e nt. 40 (con bibliografia), e 144 e nt. 113 = ID., *Historiae iuris antiqui*, II, pp. 1166 e nt. 40, e 1186 e nt. 113, nonché M. D'ORTA, *Giurisprudenza ed Epicureismo (Nota su Cic., 'ad fam.' 7.12.1-2)*, pp. 131 e ss., che parla, entusiasticamente, di « esito autentico della *doctrina* atomistica (p. 132) » (e cfr. già F. HORAK, *Rationes decidendi*, I, pp. 231 e ss. [con ampia analisi della letteratura precedente], in merito a cui G. GROSSO, *Rec.*, p. 119 = ID., *Scritti storico-giuridici*, IV, p. 693, ebbe a rilanciare una intuizione del Göppert, ripresa dal Bonfante, secondo la quale si dovrebbe ritenere che « l'etichetta filosofica fosse sovrapposta ad un antico concetto della realtà contadina, come si scorge per il gregge (unitariamente rivendicato già nell'antica *legis actio sacramento in rem*) » — cfr. anche D'ORTA, *La giurisprudenza tra Repubblica e Principato. Primi studi su C. Trebazio Testa*, pp. 171-172 e nt. 148 (che mi pare dia un peso eccessivo alle pur corrette osservazioni di V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, pp. 39-40); T. GIARO, *Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen Jurisprudenz*, p. 16 nt. 49; acutamente M. BRETONE, *La tecnica del responso serviano*, pp. 11-12 = ID., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, pp. 96-97; ID., *Storia del diritto romano*<sup>8</sup>, p. 209 e nt. 28 e ID., *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, pp. 78-81; espressamente R. KNÜTEL, 'Nicht leichter, aber um so reizvoller' – *Zum methodologischen Vermächtnis Max Kasers*, p. 62 e nt. 125; A. SCHIAVONE,

*Giuristi e nobili*, p. 133 ed ID., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, pp. 231-232 (che rinvia alle pp. 203, 446 nt. 18 e 454 nt. 83, ad A. SCHIESARO, *Didaxis, Rhetoric and the Law in Lucretius, passim* [dato come 'in corso di stampa' nei *Papers in Memory of Don Fowler*, ed effettivamente pubblicato soltanto nel 2007]: il lavoro dello Schiesaro era, comunque, apparso nel 2003, in versione francese, nei *Mélanges Mayotte Bollack*, con il titolo di *Rhétorique, politique et 'didaxis' chez Lucrèce* [di cui vd. pp. 66 e ss., in particolare]; la portata del brano parrebbe essere stata, in parte, sopravvalutata laddove è definita, secondo la cronaca di F. MARINO, *L'analisi del caso*, p. 504, come « un vero e proprio manifesto epistemologico del sapere giuridico romano » [la relazione tenuta dallo Schiavone, infatti, non è stata riprodotta negli Atti di *'Diritto e clinica, per l'analisi della decisione del caso'* {vd. *infra*, 'Bibliografia'}, dove era stata pronunciata, da cui la cronaca dell'autore patavino]). Da ultimo, invece, ampiamente A. MANTELLO, *Natura e diritto da Servio a Labeone*, pp. 232 e ss. Sul testo, in rapporto al mutamento dei componenti il *populus* romano, vd. M. VARVARO, *'Iuris consensus' e 'societas' in Cicerone. Un'analisi di Cic., de rep., I, 25, 39, p. 455*. Da respingere, invece, la diagnosi inconsuetamente oltranzista di F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, pp. 101-102 e 256 nt. 1 = ID., *Storia della giurisprudenza romana*, pp. 158-159 e 368 nt. 1 (e vd. ID., *History of Roman Legal Science*, pp. 84-85 e 206 nt. 4), sebbene F.M. D'IPPOLITO, *Del fare diritto nel mondo romano*, p. 53 nt. 21, reputi il giudizio schulziano « una lezione permanente » [e vd., in proposito, A. GUARINO, *L'identità del tutto e il ricambio delle parti*, in *Giusromanistica elementare*<sup>2</sup>, pp. 180 e ss.]; E. HUSCHKE, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*, p. 99; W. KALB, *Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt*, pp. 35 ss.; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, p. 69; ID., *Römische Juristen und ihre Werke*, pp. 326-327; T. KIPP, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*<sup>4</sup>, pp. 101-102; T. FRANK, *Catullus and Horace on Suffenus and Alfenus*, pp. 160 e ss.; L. DE SARLO, *Alfeno Varo e i suoi 'digesta', passim*; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, p. 484; M. SCHANZ-C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian*, I, p. 596; W. KUNKEL, *Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung*<sup>2</sup>, p. 29. R.A. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional Politics. A study of the Roman jurists in their political setting in the Late Republic and Triumvirate*, pp. 89 e ss.; L. VACCA, *Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano. Ristampa con appendice*, pp. 103 e ss.; EAD., *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, pp. 70 e ss.; C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I, pp. 273 e ss.; H.-J. ROTH, *Alfeni Digesta, passim* (con il rilievo critico espresso, sull'analisi di D. 5.1.76, da D. LIEBS, *Rec.*, pp. 520-521). Interessanti osservazioni in R. ORESTANO, *'Diritto'. Incontri e scontri*, pp. 281 e ss., e, per la presenza del termine *'species'*, nella sua risulenza aristotelica, M. TALAMANCA, *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani*, p. 215 nt. 608. Da ultimi si vedano J. IGLESIAS REDONDO, *Alfeno*

di testimonianze definito quale ‘splendida antologia’ dei responsi del maestro <sup>9</sup>, nonché l’*auditor Servii* più famoso e fecondo, il quale, pur traendo le proprie origini da umile famiglia <sup>10</sup> — e forse proprio gra-

---

Varo (*Publius Alfenus Varus*) (s. I a.C.), pp. 139 e ss.; O. BEHREND, *Die Spezifikationslehre, ihre Gegner und die media sententia in der Geschichte der römischen Jurisprudenz*, pp. 216 (nt. 32) e ss.; F. VALLOCCHIA, *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, pp. 167 e ss., nonché il lavoro di A. CASTRO SÁENZ, *Catulo y Alfeno Varo. Ecos de un jurista en la poesía latina del siglo I a.C.: del ‘corpus’ catuliano a los ‘Sermonum’ de Horacio*, pp. 523 e ss. (con il quale l’Autore iberico procede allo studio, parrebbe relativamente sistematico, di problematiche — dal taglio, a dire in vero, piuttosto circoscritto — relative alla scuola serviana o, come nel caso presente, a rapporti di matrice e inserimento culturale dei protagonisti della stessa, lavoro anche interessante ma che poco aggiunge, ai nostri fini, alla cognizione di dati più propriamente giuridici) e vd. anche ID., *Compendio histórico de derecho romano*, pp. 227 e ss. (‘*Auditores Servii*’, e pp. 230 e ss., in modo speciale per Alfeno) nonché G. MOUSOURAKIS, *A Legal History of Rome*, p. 64 e M. BRUTTI, *Il diritto privato nell’antica Roma*, p. 631.

<sup>9</sup> Cfr. M. BRETONE, *Il diritto a Roma* [in M. BRETONE – M. TALAMANCA, *Il diritto in Grecia e a Roma*], p. 130 (e similmente lo stesso Autore in *Diritto e pensiero giuridico romano*, p. 49 e, ancora, in ID., *Diritto e tempo nella tradizione europea* <sup>4</sup>, p. 25). Ivi, Alfeno è testualmente ricordato — secondo l’aspro rimprovero mossogli dal poeta veronese — come « l’‘immemore’ amico di Catullo » (*loc. cit.*, e cfr. Catull., *Carm.* 30.1: « *Alfene immemor atque unanimis false sodalibus \ iam te nil miseret, dure, tui dulcis amiculi?* »). Cfr., inoltre, ancora BRETONE, *Storia del diritto romano* <sup>8</sup>, p. 201, che, a distanza di tempo, ripropone il proprio, e invariato, giudizio (« splendida antologia ‘serviana’ di Alfeno »). Sulle ragioni che avrebbero condotto alla conservazione ‘diretta’ dei *digesta* alfeniani, rispetto a quella della produzione degli altri *auditores Servii*, e dello stesso maestro, si veda, con osservazioni condivisibili, G. NEGRI, *Per una stilistica dei Digesti di Alfeno*, p. 141 e nt. 3. Da ultimo, cfr. anche M. BRUTTI, *Il diritto privato nell’antica Roma*, pp. 631 e 642.

<sup>10</sup> Si legga la celeberrima — quanto discussa, nella tradizione testuale — testimonianza di Horat., *Serm.* 1.3.130-133: « *ut Alfenus vafer, omni abiecto instrumento artis clausaque taberna, tonsor erat, sapiens operis sic optimus omnis est opifex solus...* »: *tonsor*, che rappresenta la *lectio* in genere accolta (ex *Cod. Blandinius Vetusstiss. depert.*), concorre con *sutor* (ex *Codd. BCDEM e δπφψ*) e con *ustor* (cfr., sul punto, E.C. WICKHAM – H.W. GARROD [edd.], *Q. Horati Flacci Opera, ad h.l.* [s.p.], nt. *ad vers.* 132, *lectio* accolta, ad esempio, da L. CECI, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, p. 7: ivi acute osservazioni sul testo oraziano). Per una sapida discussione, cfr. ancora G. NEGRI, *Per una stilistica dei Digesti di Alfeno*, pp. 154-155, il quale osserva che, « così, il povero Alfeno oscilla fra il mestiere di ciabattino e quel-

zie alla sua abilità di giurisperito<sup>11</sup> — riuscì a raggiungere la carica di *consul* (seppure soltanto) *suffectus* nel 39 a.C.<sup>12</sup>, dimostrando in

---

lo di barbiere (per di più, di un barbiere da cadaveri), secondo lo stato della tradizione manoscritta e le bizze della filologia » — o, forse, ove dovesse prevalere la versione *'ustor'*, di un addetto alla cremazione delle salme. Da ultimo, invece, A. CASTRO SÁENZ, *Catulo y Alfeno Varo. Ecos de un jurista en la poesía latina del siglo I a.C.: del 'corpus' catuliano a los 'Sermonum' de Horacio*, p. 525, accoglie la lezione *'sutor'*, ma insiste piuttosto sulla attribuzione *'vafer'*, « *'sutil'* [...] con que Horacio adorna a Alfeno » e che « parece adaptarse, como un querido *topos*, a lo que se supone es o debe ser un jurista, pues el poeta lo aplica al derecho mismo en otro lugar de sus *Sermones* ya en el libro segundo » (ossia in Hor., *Serm.* 2.2.31: vd. *op. cit.*, p. 525 nt. 10): il parere e il rinvio sono senz'altro esatti.

<sup>11</sup> Questa, infatti, fu già illazione di P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*<sup>4</sup>, I, p. 374, a parere del quale la « sua fama di giurista gli valse il consolato ». Sul 'declino' del rapporto tra l'essere giurista e attività magistratuali — forse già in Servio — almeno come raffigurato dall'autore del *liber singularis enchiridii*, si vedano, in particolare, F. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città*<sup>2</sup>, p. 18 ed E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, I, p. 318 nt. 40 (con bibliografia).

<sup>12</sup> Oltre alla controversa testimonianza di Pomp. *l.s. ench.*, D. 1.2.2.44 [= Pal. Pomp. 178: «... *Varus et consul fuit* »] (su cui vd. anche, *infra*, il cap. I, § 2), si veda « CIL. », I.1, p. 65 [a.U.c. 715], *'Fasti feriarum latinarum, VIII. Fasti Biondiani'* (e intorno all'alto grado di ragionevolezza circa il *praenomen* *'Publius'* cfr. l'apparato critico al testo nonché, ancora in « CIL. », I.1, p. 29, *'Fasti consulares Capitolini'* XLII [in cui si citerebbe l'omonimo figlio — con riferimento all'anno 755 a.U.C.: « P-ALFENV-S-P-F-P-N-VARVS »]; vd. E. OTTO, *P. Alfenus Varo. Ab injuriis veterum et recentiorum liberatus*, coll. 1633-1634 [in particolare]; S.W. ZIMMERN, *Geschichte des römischen Privatrechts bis Justinian*, I.1, p. 295 nt. 26 [*contra*, però, A. WEICHERT, *De Lucii Varii et Cassii Parmensis vita et carminibus*, p. 122] e P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen*<sup>2</sup>, p. 69 nt. 48, il quale rimanda, tuttavia, a « CIL. I, 467 »). Reentamente G. VALDITARA, *Lo Stato nell'antica Roma*, p. 160, si limita a dichiarare che fu « console nel 39 a.C. », come se Alfeno fosse stato *consul ordinarius*.

Alfeno partecipò, dunque, attivamente alla vita politica di Roma, fino ad esercitare la funzione particolare di magistrato chiamato a subentrare, per la parte residua dell'anno di carica, ad un *consul ordinarius* venuto a mancare per rinuncia (cfr. Suet., *De vita Caes.* [Div. Aug.] 26.3), per morte o malattia (Liv. 41.18.16) — o per causa rituale (vd. l'interessante passaggio di Liv. 23.31.13 [e anche Liv. 41.17.6]) ovvero per destituzione (Tac., *Hist.* 3.37.2: vd. W. KUNKEL – R. WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, II. *Die Magistratur*, p. 253 e nt. 4); per le altre fonti in materia cfr. Liv. 2.8.4; 9.44.15; 23.25.9; 23.31.14; in generale Liv. 30.39.5. Intorno ai limiti imposti ai poteri dei *suffecti* si veda ancora Liv.

questo modo di avere a cuore (e di dedicarsi in prima persona al)le sorti della *res publica*<sup>13</sup>.

E al fondamentale *corpus* alfeniano — com'è, del resto, intuitivo — si farà ampio riferimento anche in questi studi, essendo in esso racchiusa la porzione maggiormente significativa della produzione 'diretta'<sup>14</sup> derivante dalla scuola e dalla riflessione del suo

41.18.16. Si registrano, infine, due casi di *suffectio* consolare a *tribuni*: in Liv. 4.7.10 e 4.8.1 (e cfr., in particolare, B.W. FRIER, *Licinius Macer and the 'consules suffecti' of 444 B.C.*, pp. 79 e ss.). Si vedano, inoltre, Vell. Pat., *Hist. rom.* 2.20.3 (intorno cui cfr. ancora KUNKEL – WITTMANN, *op. cit.*, pp. 256-257, e, da ultimo, le giuste osservazioni di O. LICANDRO, *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, pp. 404-405 e nt. 47, *ivi* con discussione della letteratura); 2.23.2; 2.24.5 (ove, alla morte del console Cinna, non si opera la *suffectio*, ma resta unico detentore della magistratura il solo collega sopravvissuto *Carbo*); SHA. [*Ael. Spart.*] *Ant. Car.* 13.4.8; [*Ael. Lampr.*] *Alex. Sev.* 18.43.2; [*Treb. Poll.*] *Trig. tyr.* 24.8.2 (dove si richiama la vicenda del *consul suffectus* C. Caninio Rebilo, già menzionato, con perforante sarcasmo, da Cic., *Ad fam.* 7.30.1 [CCXCIX]); [*Flav. Vop.*] *Tac.* 27.9.6 e, infine, Auson., *Grat. actio* 7.32 (con un giudizio assai negativo sulla dignità della carica — conferita da Antonino Pio nel 143 d.C. al celebre oratore M. Cornelio Frontone — giudizio legato, però, al momento storico e alle modalità, per così dire, singolarmente compresse, di esercizio della stessa). Sul tema vd. KUNKEL – WITTMANN, *op. cit.*, pp. 41 nt. 9, 595, 618, 678 e 683 (sui consoli, in particolare, oltre a citazioni, su singoli punti, relative alle fonti liviane esaminate), e, da ultimo, nuovamente O. LICANDRO, '*Unus consul creatus collegam dixit*'. *A proposito di Liv. 7, 24, 11 e 37, 47, 7*, pp. 734 nt. 17 e 746 nt. 64.

<sup>13</sup> Questa osservazione può essere replicata — al di là di un giudizio etico-storico, esterno al nostro campo d'indagine — anche per Pacuvio Antistio Labeone (padre del ben più celebre Marco Antistio), altro *auditor Servii*, che sarebbe stato addirittura uno dei cesaricidi: cfr. A. PERNICE, *Labeo*, I, pp. 7 e ss.; F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, p. 271 (e vd., sull'identificazione del nome nelle fonti, W. KUNKEL, *Die Römischen Juristen*, p. 32 nt. 66 nonché già A. BERGER, s.v. '*Pacuvius (9)*', col. 2176) e vd. Plut., *Brut.* 12 (§§ 3-6, in particolare, e 51.2), letto alla luce di Appian., *Bell. civ.* 4.135.572. Cfr. anche le lettere di Cic., *Ad Brut.* 1.18 (del 27 luglio 43) e 2.7 (del 14 aprile 44).

<sup>14</sup> Gli apici risultano assolutamente indispensabili, a segno della cautela imposta dall'esistenza delle due epitomi (anonima e paolina) che ci hanno conservato la produzione di Alfenio, non essendo sopravvissuto — come è noto — alcun frammento di tradizione diretta in senso proprio, e dall'eventuale 'mediazione giustiniana' dei

fondatore<sup>15</sup>. Per gli altri *auditores*, infatti, così come per le stesse te-

---

testi: cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, coll. 37-54 e F.P. BREMER, *Iurisprudentia antehadrianae quae supersunt*, I, pp. 282-330. Ma, su questi aspetti, vd. *infra*, cap. II (nonché cap. III, tomo II). C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I, p. 275 nt. 251, osserva che, con riferimento all'epitome anonima, si dovrebbe forse parlare più propriamente di «crestomanzia», poiché «i frammenti appaiono riportati con molta fedeltà rispetto agli originali».

<sup>15</sup> Talora, infatti, in letteratura l'uso che viene fatto dei nomi di Alfero (o di Servio) per segnalare colui che *'respondit'* — o che afferma *'respondi'* — è indicativo e fungibile, e non presuppone il riferimento assoluto al primo o al secondo, bensì una generica appartenenza al pensiero della scuola. Per l'attribuzione meccanicistica dei frammenti al Maestro, invece, sulla base della forma verbale *'respondit'*, contenuta in alcune testimonianze di Alfero, laddove manca la citazione diretta del giurista (vd. *infra*, in questa stessa nt.), si veda già G. HUGO, *Histoire du droit romain*, II, p. 119 (e vd. H. PETERS, *Rec. a E. Vernay, Servius et son École*, pp. 467-468, nonché, implicitamente, A. GUARNERI CITATI, *Miscellanea esegetica* I, p. 87; e cfr. anche A. PERNICE, *Labeo*, II, p. 352 nt. 28), ma, come osservava puntualmente F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, p. 255 nt. 1 = ID., *Storia della giurisprudenza romana*, p. 366 nt. 1, la variazione tra *respondi* e *respondit* non è dirimente, poiché entrambe le forme erano espresse attraverso una sigla (R), che i copisti scioglievano arbitrariamente (e cfr. ancora SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, p. 205 nt. 5; per ribadite cautele su tali forme, e forme similari, rimando anche a TH. MOMMSEN, *Ueber Julians Digesten*, pp. 90-91 nt. 25, nonché a L. DE SARLO, *Alfero Varo e i suoi Digesta*, p. 3 nt. 1; a J. KRANJC, *Die actio praescriptis verbis als Formelaufbauproblem*, pp. 449-450 e nt. 44; a U. JOHN, *Die Auslegung des Legats*, p. 27, e a H.-J. ROTH, *Alferi Digesta*, p. 25). Più in generale, cfr. A. PERNICE, *Labeo*, II, p. 352 nt. 28; F. DE MARINI AVONZO, s.v. *'Digesta'*, p. 638 (§ 2, col. II).

Da ultimi, ancora nel senso della identificazione tra il segno *'respondit'* e Servio, vd. T. GIARO, *Il limite della responsabilità 'ex cautione damni infecti'. Contributo allo studio della forza maggiore in diritto romano classico*, pp. 273-274 nt. 14, nonché, sulla di lui scorta, W. ERNST, *Wandlungen des 'vis maior'-Begriffes in der Entwicklung der römischen Rechtswissenschaft*, p. 315 nt. 19 nonché S. TAFARO, *Il giurista e l'ambiguità. Ambigere – ambiguitas – ambiguus*, p. 86 e nt. 203 (e così anche, in modo assai reciso, C.M. MOSCHETTI, s.v. *'Nave (diritto romano)'*, p. 569 nt. 25); ma vd. le osservazioni di M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, pp. 91 e ss., di B.-H. JUNG, *Darlehensvalutierung im römischen Recht*, pp. 61-62 nt. 154; di T. MASIELLO, *Le 'quaestiones' di Cervidio Scevola*, pp. 51-52, e di E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, I, p. 316 nt. 36.

Del resto, C. FERRINI, *Intorno ai Digesti di Alfero Varo*, p. 8 e nt. 1 = ID., *Opere*, II, p. 175 e nt. 1, registrava già l'opinione risalente ad Antonio Agostino (1516-



1586: cfr. P. LANDAU, s.v. 'Agustín (Augustinus), Antonio', p. 21 e ora, da ultimo, F. CUENA BOY, s.v. 'Antonio Agustín', pp. 212 e ss.) secondo cui la sostanza del materiale raccolto da Alfeno doveva essere — *de facto* — serviana (si veda, infatti, ANT. AUGUSTINUS, *De nominibus jurisconsultorum* 1.3, col. 17 nt. a: «*omnia Alfeni scripta sumpta esse a praeceptore Servio Sulpicio Rufo*»). Ma l'esagerazione dell'autore del XVI secolo è ormai evidente: egli, infatti, non poteva aver ancora raggiunto considerazioni svolte in séguito dalla dottrina (su cui vd. appena *supra*), né, soprattutto, aveva tenuto conto di importanti indizi come, ad esempio, quelli contenuti in Alf. II *dig. a Paul. epit.*, D. 33.7.16.1 [= Pal. Alf. 44; Pal. Serv. 49] — intorno cui vd. *infra*, cap. II, frg. B.2. nonché cap. III, § 1.1 — e in Alf. II *dig. a Paul. epit.*, D. 32.60.2 [= Pal. Alf. 39]: «*Lana lino purpura uxori legatis, quae eius causa parata essent, cum multam lanam et omnes generis reliquisset, quaerebatur, an omnis deberetur. Respondit, si nihil ex ea destinasset ad usum uxoris, sed omnis commixta esset, non dissimilem esse deliberationem, cum penus legata esset et multas res quae penus essent reliquisset, ex quibus pater familias vendere solitus esset. Nam si vina diffudisset habiturus usioni ipse et heres eius, tamen omne in penu existimari. Sed cum probaretur eum qui testamentum fecisset partem penus vendere solitum esse, constitutum esse, ut ex eo, quod ad annum opus esset, heredes legatario darent. Sic mihi placet et in lana fieri, ut ex ea quod ad usum annuum mulieri satis esset, ea sumeret: non enim deducto eo, quod ad viri usum opus esset, reliquum uxori legatum esse, sed quod uxoris causa paratum esset*» (la scelta grafica in tondo è mia, e tende a segnalare un elemento di evidente autonomia tra il pensiero serviano cui si fa implicitamente riferimento [cfr., infatti, Gell., N.A. 4.1.17 e 20] e la riflessione alfeniana: su questo ampio, complesso e interessante passo — intorno cui poco dice, da ultima, E. SÁNCHEZ COLLADO, *De penu legata*, pp. 141-142 e nt. 287, 162, 170 nt. 347 e 233 nt. 567 (in cui, peraltro, risultano fuorvianti le indicazioni nell'indice delle 'Fuentes literarias y jurídicas', p. 266 — ove si rimanda alle pp. 106, 122, 128 nt. 347 e 176 nt. 567) — cfr., oltre a F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, pp. 175-176, O. CLERICI, *Sul legato della penus* (D. 33, 9), p. 131; A. DELL'ORO, *Le cose collettive nel diritto romano*, pp. 174-175; R. ASTOLFI, *L'oggetto dei legati in diritto romano*, II, pp. 85, 88 e 267-268 e U. JOHN, *Die Auslegung des Legats von Sachgesamtheiten im römischen Recht bis La-beo*, pp. 52 e ss., il quale si pone il problema della effettiva paternità del passo (p. 53). Il testo è stato fortemente sospettato dalla dottrina interpolazionistica (cfr. ancora BREMER, *op. cit.*, pp. 178-180; A. ORMANNI, *Penus legata*, p. 686 nt. 230, seppure con una critica, per così dire, molto 'garbata', rispetto a quella precedente, consuetamente drastica e pedante, di G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, V, pp. 48-49. Si vedano anche «VIR.», III, col. 114 lin. 49 e, con puro rimando alla tesi del Bremer, P. HUVELIN, *Études sur le furtum dans les très anciens droit romain*, I, p. 773 nt. 6). Ancora, ad esempio, L. AMIRANTE, *Ricerche in tema di locazione*, pp. 66 e ss., reputava 'probabilmente' serviano il testo di Alf. V

*dig. a Paul. epit.*, D. 19.2.31 [= Pal. Alf. 71] — ossia in notissimo passo sulla *navis Saufeii* — sebbene l'autore proseguisse affermando che, « poiché non vi è modo di raggiungere la sicurezza, ritengo preferibile attenermi prudentemente all'*inscriptio* del frammento riferendone il contenuto ad Alfeno » (sul punto, a partire dalla puntuale analisi di D. 19.2.31, osservazioni da condividere in R. FIORI, *La definizione della 'locatio conductio'*. *Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, pp. 66-67 e nt. 3); sempre per la probabile attribuzione a Servio vd. B.-H. JUNG, *Darlehen-avalutierung im römischen Recht*, pp. 61-62 nt. 154 (sul punto, maggiori cautele sono espresse in D. SCHANBACHER, *Rec. ad op. cit.*, p. 614).

A proposito di singole questioni, legate al tema generale, cfr. F. BONA, *Contributi alla storia della 'societas universorum quae ex quaestu veniunt' in diritto romano*, pp. 404-405 nt. 26 = ID., *Lectio sua*, I, pp. 347-348 nt. 26; F.P. CASAVOLA, *Auditores Servii*, pp. 6 ss. = ID., *Giuristi adrianei*, pp. 135 e ss. = ID., *Sententia legum*, I, pp. 36 ss.; A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili*, p. 111 = ID., *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, p. 99 = ID., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, p. 215; S. TAFARO, *'Causa timoris' e 'migratio inquilinorum'*, p. 61 nt. 2 [esattamente critico verso l'opposta tesi di F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, pp. 161 e ss., peraltro ancora ricordata da O. LICANDRO, *'Domicilium': emersione di un istituto*, p. 1 nt. 1 [online] e vd. anche L. AMIRANTE, *Ricerche in tema di locazione*, p. 104 nt. 5, che, richiamandosi all'autorità del Ferrini, afferma: « [...] il *respondi* indicherebbe la paternità alfeniana, il *respondit* quella serviana »: lo stesso Autore partenopeo segnalava spesso, in tale lavoro, la 'possibile' derivazione serviana dei frammenti di Alfeno, ma senza prendere espressa posizione sul problema: cfr. *op. cit. passim*] e A. SCHIAVONE, *Il caso e la natura*, p. 73 e 362 nt. 114 = ID., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, pp. 231-232 e 454 nt. 77 (il quale, pur senza giungere ad un giudizio definitivo di attribuzione 'diretta' a Servio del passo contenuto in Alf. VI *dig. ab anon. epit.*, D. 5.1.76 [= Pal. Alf. 23] — sul quale vd. *infra*, nt. 8 e cap. II, quanto osservato a proposito del frg. D.13. — opera, sulla base di una minuziosa indagine stilistica, una attribuzione 'complessiva' al maestro: « Sono serviane — davvero come una sigla — alcune clausole e l'andamento sintattico volutamente un po' ridondante dello stile, simile a quello della lettera di marzo [= Cic., *Ad fam.* 4.5]. È serviano l'*existimari* [...]. È infine serviano il ricorso alla *reductio ad absurdum* ») e cfr. anche pp. 63-64 e 360 nt. 70 (ivi, ulteriore bibliografia), in cui, a proposito di Alf. II *dig. ab anon. epit.*, D. 15.3.16 [= Pal. Alf. 11], si afferma che, nell'epitome anonima, « vi è [...] maggior probabilità che vi siano stati riprodotti materiali originariamente serviani ». Di parere parzialmente diverso, invece, era F.D. SANIO, *Zur Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, pp. 74-75 [con ulteriore precedente bibliografia] a cui si richiamava C. FERRINI, *Intorno ai Digesti di Alfeno Varo*, pp. 9-10 = ID., *Opere*, II, pp. 175-176), mentre O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, col. 324 nt. 2, osserva — in modo non del tutto singolare — che « [...] fragmenta Servii esse permulta videntur quae in Alfeni digestis referuntur, cf. fr. 29.

65 § 3 [*sic*: probabilmente il Lenel alludeva semplicemente a D. 41.1.38 (= Pal. Alf. 65), in cui al ‘*respondit*’ vien fatto seguire un ‘*aio*’] cum Alfeni fr. 54 pr. 18 § 1 [= D. 40.7.14.1]; v. etiam Alfeni fr. 26 § 1 (‘*rogavi – respondit*’) [ivi, la contrapposizione tra i due verbi, se non dovuta ai Compilatori o, meglio ancora, a errori di copisti, potrebbe condurre verso la soluzione leneliana — in realtà potrebbe trattarsi di un ‘*rogavi<t>*’ relativo al *medicus libertus* di cui al *principium* del frammento XXVI della *Palingenesia* (ossia Alf. VII *dig. ab anon. epit.*, D. 38.1.26), tanto più ove si consideri che tale forma è introdotta da ‘*item*’, anche se, in questo contesto, l’avverbio può essere ambiguo, e riferirsi tanto al postulante iniziale quanto all’*auditor*, interessato ad approfondire la questione prospettata dal maestro {in D. 38.1.26 pr., appunto}] et Doroth. et Stephan. in Bas. 20, 1, 27 sch. 2 [= Hb. II, 354 = BS. III, 1193: «... ἠρωτήθη ὁ Σέρβιος...», ma vd. il rilievo dubitativo di Heimbach, *ivi*, nt. v: «*Servii mentionem fieri in scholio, licet Digestorum locus Alfeni nomen in fronte ferat*»; 48, 1, 6 sch. 1 [= Hb. IV, 618 = BS. VII, 2812: «... καὶ ἠρωτήθη ὁ Seruios...»]; 48, 5, 15 sch. 1. 2 [= Hb. IV, 699 = BS. VII, 2901: «... καὶ ἐρωτηθεὶς περὶ τούτου Σέρβιος...»; «... ἠρωτήθη ὁ Σέρβιος...»]; 60, 2, 5 sch. 1 [= Hb. V, 262 = BS. VIII, 3089: «... ἠρωτήθη ΣεRῬῬίος...»]: per una prudente, e ragionevole, sospensione del giudizio vd., tuttavia, C. FERRINI, *Intorno ai Digesti di Alfeno Varo*, p. 9 nt. 1 = ID., *Opere*, II, p. 175 nt. 2]; vd. pure F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, p. 606 e, da ultimo, H.-J. ROTH, *Alfeni Digesta*, p. 24 nt. 49. Da ultimo si veda F. GALLO, *Travisamento del lascito del diritto romano*, p. 2017, il quale parla esattamente di Alfeno Varo come giurista «non riducibile, secondo le attestazioni delle fonti, a mero ripetitore di pronunce del suo maestro Servio». Intorno ai testi bizantini ora menzionati si rinvia a quanto osservato *infra*, cap. II, § 9 (‘*Continuazione: indizi di attribuzione pervenuti attraverso la tradizione bizantina*’).

Si vedano, ancora, G. NEGRI, *Per una stilistica dei Digesti di Alfeno*, pp. 138 e 151; C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I, p. 277 nt. 272; V. CARRO, *Su Alfeno Varo e i suoi ‘Digesta’*, p. 237, che, un poco rapidamente, afferma che «molte decisioni [di Alfeno] si fanno risalire a Servio, al quale si riferiscono le frequenti espressioni *consulebatur, respondit* che si incontrano nel testo» (ma sul punto si veda quanto osservato in questa stessa nota). Giova ricordare, a questo riguardo, anche una bella — e forse poco nota — pagina di M. BRETONNE, *Diritto e pensiero giuridico romano*, p. 49: «nella sua splendida antologia, Alfeno aveva raccolto i responsi del suo maestro Servio Sulpicio Rufo o che comunque erano stati discussi nella scuola di Servio. Nonostante le incerte vicende di una tradizione riduttiva e deformante, che ci consegna mutilata e alterata la scrittura alfeniana, questa è ancora riconoscibile: nell’evidenza descrittiva, nella vigorosa plasticità, nella icastica ricchezza dei particolari»; nonché l’analisi di R. ASTOLFI, *Studi sull’oggetto del legato in diritto romano*, II, p. 261 e nt. 70 (che richiama BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, p. 164 e L. DE SARLO, *op. cit.*, p. 213) e p. 267

(dove, a proposito di Alf. II *dig. a Paul. epit.*, D. 32.60.2 [= Pal. Alf. 39], ancora si evince dalla forma *'respondit'*, « con ogni probabilità », la paternità di Servio), nonché il « tentativo », che lo stesso Autore dichiarava — con estrema onestà — essere « non riuscito — di stabilire chi dei due abbia dato il responso », operato da C. CASTELLO, *D. 50.16.203*, pp. 101 e ss., con riguardo al passo indicato nel titolo stesso del lavoro, a cui si rifà ancora, da ultimo, O. LICANDRO, *Domicilium: 'emersione di un istituto'*, p. 1 nt. 1 [della versione *online*] (è frutto di una semplice svista l'attribuzione di un simile scopo, da parte del Licandro [*loc. ult. cit.*, ma vd. correttamente, ora, ID., *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, pp. 59-60, nell'ampia e documentata nt. 43], a F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, p. 15 nt. 23, poiché ciò si rinviene, infatti, in ID., *Le 'societates publicanorum'*, p. 46 = ID., *Lectio sua*, I, p. 455). Cfr. ancora U. JOHN, *Die Auslegung des Legats von Sachgesamtheiten im römischen Recht bis Labeo*, pp. 27-28 (e nt. 68) e 53; H.-J. ROTH, *Alfeni Digesta*, pp. 23 e ss. nonché W. LITEWSKI, *Die Zahlung bei der Sachmiete im römischen Recht*, p. 280 (sulla scorta di M. KASER, *Periculum locatoris*, p. 158; J. MIQUEL, *Periculum locatoris*, p. 176; N. PALAZZOLO, *Evizione della cosa locata e responsabilità del locatore*, p. 393; e H. HONSELL, *Quod interest in bonae-fidei-iudicium*, p. 120). Manifestava, invece, una sorta di disinteresse sostanziale e metodologico per il problema F.M. DE ROBERTIS, *Dammum iniuria datum*, I, p. 69 e nt. 53. Da ultimi, su questo aspetto, si vedano F. D'IPPOLITO, *Il diritto e i cavalieri*, pp. 31 e ss.; R. FIORI, *La definizione della 'locatio conductio'*, pp. 66-67 nt. 3 e 89 nt. 89; A. TRISCIUOGGIO, *Sulla interpretatio alfeniana pro locatore*, p. 584 nt. 5; E. STOLFI, *'Bonae fidei interpretatio'*, p. 124 nt. 7 nonché, da ultimo, O. LICANDRO, *Domicilium habere*, p. 57 nt. 42.

Alla luce di quanto ora osservato, risulta, quindi, poco indicativa — in punto attribuibilità delle testimonianze, ma non certo per l'indagine in sé considerata — la visione dei singoli frammenti alfeniani, in cui compare per ben cinquantadue volte la forma *'respondit'* (di cui soltanto due, però, nella epitome paolina, legate al nome espresso di Servio, a cui si aggiunga — a maggior conferma — Paul. IX *ad ed.*, D. 3.5.20 pr. [= Pal. Paul. 191; Pal. Alf. 3] e vd. anche Iavol. V *ex post. Lab.*, D. 28.1.25 [= Pal. Iavol. 216 {con i dubbi, tuttavia, di assegnazione manifestati da O. LENEL, *Palingensia iuris civilis*, I, col. 312 nt. 2}; Pal. Alf. 1]).

Cfr., pertanto, Alf. II *dig. ab anon. epit.*, D. 39.2.43 pr.-2 [= Pal. Alf. 5]; *ibid.*, D. 15.3.16 [= Pal. Alf. 11]; *ibid.*, D. 18.6.12(11) [= Pal. Alf. 12]; *ibid.*, D. 19.2.27.1 — ma a cui si riferisce, attraverso l'apertura con « *iterum interrogatus... respondit* », il *principium* — [= Pal. Alf. 15]; Alf. IV *dig. ab anon. epit.*, D. 40.1.6 [= Pal. Alf. 17]; *ibid.*, D. 40.7.14 pr.-1 [= Pal. Alf. 18]; Alf. V *dig. ab anon. epit.*, D. 28.5.45(44) [= Pal. Alf. 19]; *ibid.*, D. 33.8.14 [= Pal. Alf. 20]; *ibid.*, D. 35.1.27 [= Pal. Alf. 21]; Alf. VII *dig. ab anon. epit.*, D. 40.1.7 [= Pal. Alf. 25]; *ibid.*, D. 38.1.26 pr.-1 [= Pal. Alf. 26]; *ibid.*, D. 39.4.15 [= Pal. Alf. 28]; *ibid.*, D. 50.16.203 [= Pal. Alf. 29]. Alf. II *dig. a Paul. epit.*, 28.5.46(45) [= Pal. Alf. 34:

'*Servius respondit*'); *ibid.*, D. 33.1.22 [= Pal. Alf. 35]; *ibid.*, D. 35.1.28 pr.-1 [= Pal. Alf. 36]; *ibid.*, D. 32.60.2 [= Pal. Alf. 39]; tuttavia, significativamente, il § 1 dello stesso passo presenta, invece, la forma '*respondi*' (probabile spia della intercambiabilità tra la forma alla prima e quella alla terza persona singolare: vd. anche *infra*, cpv. seguente); *ibid.*, D. 33.7.16.1-2 [= Pal. Alf. 44]; nel § 1 troviamo per la seconda, ed ultima, volta '*Servius respondit*'; che si tratti sempre di Servio, in entrambi i paragrafi, lo segnalava anche, giustamente, O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, col. 329, il quale li univa sotto uno stesso frammento palingenetico [= Pal. Serv. 49]; *ibid.*, D. 21.2.44 [= Pal. Alf. 45]; *ibid.*, D. 33.8.15 [= Pal. Alf. 46]; Alf. III *dig. a Paul. epit.*, D. 6.1.58 [= Pal. Alf. 49]; *ibid.*, D. 17.2.71 pr.-1 [= Pal. Alf. 51]; *ibid.*, D. 18.6.15.1 [= Pal. Alf. 52]; *ibid.*, D. 19.2.30 pr.-4 [= Pal. Alf. 54]; *ibid.*, D. 14.2.7 [= Pal. Alf. 55]; *ibid.*, D. 19.5.23 [= Pal. Alf. 56]; *ibid.*, D. 23.5.8 [= Pal. Alf. 58]; *ibid.*, D. 24.1.38 pr. [= Pal. Alf. 59]; Alf. IV *dig. a Paul. epit.*, D. 8.3.30 [= Pal. Alf. 61]; *ibid.*, D. 18.1.40 pr.-5 [= Pal. Alf. 62]; *ibid.*, D. 39.3.24 pr. [= Pal. Alf. 64]; *ibid.*, D. 41.1.38 [= Pal. Alf. 65]; *ibid.*, D. 10.4.19 [= Pal. Alf. \*66]; Alf. V *dig. a Paul. epit.*, D. 12.6.36 [= Pal. Alf. 69]; *ibid.*, D. 13.7.30 [= Pal. Alf. 70]; *ibid.*, D. 19.2.31 [= Pal. Alf. 71]; Alf. VI *dig. a Paul. epit.*, D. 42.1.62 [= Pal. Alf. 72]; Alf. VIII *dig. a Paul. epit.*, D. 32.61 [= Pal. Alf. 73].

Risultano essere, invece, quattordici i passi in cui, sempre nell'opera alfeniana, emerge la forma '*respondi*': cfr. Alf. II *dig. ab anon. epit.*, D. 8.5.17.2 [= Pal. Alf. Alf. 4]; *ibid.*, D. 9.1.5 [= Pal. Alf. 6]; *ibid.*, D. 9.2.52.1-4 [= Pal. Alf. 7]; *ibid.*, D. 10.3.26 [= Pal. Alf. 8]; *ibid.*, D. 11.3.16 [= Pal. Alf. 10]; Alf. VI *dig. ab anon. epit.*, D. 5.1.76 [= Pal. Alf. 23]; *ibid.*, D. 6.1.57 [= Pal. Alf. 24]; Alf. VII *dig. ab anon. epit.*, D. 19.2.29 [= Pal. Alf. 27]; *ibid.*, D. 4.8.50 [= Pal. Alf. 30]. Per quanto riguarda il compendio paolino, soltanto in Alf. II *dig. a Paul. epit.*, D. 32.60.1 [= Pal. Alf. 39] si trova la forma '*respondi*', ma sul punto vd. quanto appena detto *supra*, in queste stessa nota, con riferimento al § 2 (e ribadisco il concetto: qui il segno della alternatività delle due espressioni mi pare evidente) e *ibid.*, D. 8.3.29 [= Pal. Alf. 43].

Gli altri passi (o paragrafi) sono, per così dire, adespoti (ossia privi di forme verbali che possano avere la funzione di riferire i testi, anche implicitamente, ad un autore): cfr. Alf. II *dig. ab anon. epit.*, D. 8.5.17 pr.-1 [= Pal. Alf. Alf. 4]; *ibid.*, D. 9.2.52 pr. [= Pal. 7]; *ibid.*, D. 44.7.20 [= Pal. Alf. 9]; *ibid.*, D. 19.2.27 pr. [= Pal. Alf. 15], ma vd. quanto precisato appena sopra, in questa stessa nota e in ordine al § 1; *ibid.*, D. 50.16.202 [= Pal. Alf. \*16]; Alf. V *dig. ab anon. epit.*, D. 33.8.14 [= Pal. Alf. 20], ma sulla pertinenza di questa parte del frammento palingenetico con la continuazione tratta da D. 35.1.27 non c'è da dubitare (se ne tratterà espressamente nel corso di questi 'studi'); *ibid.*, D. 4.6.42 [= Pal. Alf. \*22]; Alf. VII *dig. ab anon. epit.*, D. 34.2.28 [= Pal. Alf. 29]: anche in questo caso l'inserzione del passo all'interno delle parti compositive di D. 50.16.203 mi pare del tutto corretto (cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, col. 44, frg. Alf. 29: se ne tratterà espressamente sempre in

questi 'studi').

Più marcato, ovviamente, il fenomeno appena registrato nel sunto di Paolo, meno fedele alla struttura dei testi originali: cfr. Alf. I *dig. a Paul epit.*, D. 8.4.15 [= Pal. Alf. Alf. 31]; *ibid.*, D. 41.3.34 [= Pal. Alf. 32]; *ibid.*, D. 48.22.3 [= Pal. Alf. 33]; Alf. II *dig. a Paul epit.*, D. 30.106 [= Pal. Alf. 37]; *ibid.*, D. 50.16.204 [= Pal. Alf. 38]; *ibid.*, D. 32.60 pr. e § 3 [= Pal. Alf. 39]; *ibid.*, D. 33.2.12 [= Pal. Alf. 40]; *ibid.*, D. 7.1.11 [= Pal. Alf. 41]; *ibid.*, D. 8.2.16 [= Pal. Alf. 42]; *ibid.*, D. 33.7.16 pr. [= Pal. Alf. 44]; *ibid.*, D. 46.3.35 [= Pal. Alf. 47]; Alf. III *dig. a Paul epit.*, D. 5.4.9 [= Pal. Alf. 48], ove si trova la singolare forma 'responsum est'; *ibid.*, D. 10.3.27 [= Pal. Alf. 50]; *ibid.*, D. 18.6.13 e D. 18.6.15 pr. [= Pal. Alf. 52]; *ibid.*, D. 19.1.27 [= Pal. Alf. 53]; *ibid.*, D. 23.4.19 [= Pal. Alf. 57]; *ibid.*, D. 24.1.38.1 [= Pal. Alf. 59]; *ibid.*, D. 33.10.6 pr.-1 [= Pal. Alf. \*60]; Alf. IV *dig. a Paul epit.*, D. 18.1.40.6 + D. 50.16.205 [= Pal. Alf. 62]; *ibid.*, D. 21.2.45 [= Pal. Alf. 63]; *ibid.*, D. 39.3.24.1-3 [= Pal. Alf. 64]; *ibid.*, D. 47.2.58 [= Pal. Alf. 67]; Alf. V *dig. a Paul epit.*, D. 8.2.33 [= Pal. Alf. 68] e Alf. VIII *a Paul epit.*, D. 33.2.40 [= Pal. Alf. 74].

Per i *responsa* attribuiti direttamente ad Alfeno, si vedano, oltre a Aul. Gell., N.A. 7.5.1 [= Pal. Alf. 2], i frammenti in cui 'Alfenus laudatur non indicato libro' (secondo la dizione di LENEL, *op. cit.*, I, col. 53, *rubr.*): Pomp. *l.s. ench.*, D. 50.16.239.6 [= Pal. Pomp. 179; Pal. Alf. 90]; Pomp. IX *ad Sab.*, D. 18.1.18.1 [= Pal. Pomp. 547; Pal. Alf. 79]; Marcell. XII *dig.*, D. 50.16.87 [= Pal. Marcell. 146; Pal. Alf. 89]; Pap. XXVII *quaest.*, D. 31.74 [= Pal. Pap. 330; Pal. Alf. 80]; Paul. XLIX *ad ed.*, D. 39.3.2.5 [= Pal. Paul. 632; Pal. Alf. 85]; Ulp. XVI *ad ed.*, D. 6.1.5.3 [= Pal. Ulp. 549; Pal. Alf. 75]; Ulp. XVII *ad ed.*, D. 8.5.8.5 [= Pal. 601 Ulp.; Pal. Alf. 76]; Ulp. XVIII *ad ed.*, D. 9.2.29.4 [= Pal. Ulp. 625; Pal. Alf. 77]; Ulp. LIII *ad ed.*, D. 39.2.9.2 [= Pal. Ulp. 1272; Pal. Alf. 84]; Ulp. LV *ad ed.*, D. 40.12.10 [= Pal. Ulp. 1296; Pal. Alf. 86] e, infine, Ulp. XX *ad Sab.*, D. 33.7.12.2 [= Pal. Ulp. 2609; Pal. Alf. 83].

Sono presenti, infine, brani in cui Alfeno è menzionato come relatore del pensiero di Servio: cfr. Iavol. II *ex post. Lab.*, D. 32.29.2 [= Pal. Iavol. 171; Pal. Serv. 43; Pal. Alf. 81]; *ibid.*, D. 33.4.6 pr. [= Pal. Iavol. 178; Pal. Serv. 46; Pal. Alf. 82]; Marcell. XIII *dig.*, D. 46.3.67 [= Pal. Marcell. 157; Pal. Serv. 77; Pal. Alf. 87]; Paul. XXXII *ad ed.*, D. 17.2.65.8 [= Pal. Paul. 495; Pal. Serv. 24; Pal. Alf. 78] nonché, ancora, Paul. XLIX [LIX, Lenel] *ad ed.*, D. 50.16.77 [= Pal. Paul. 715; Pal. Serv. 84; Pal. Alf. 88]. Questi dati verranno ripresi (e sviluppati) *infra*, cap. II e III, § 1 (e cfr. F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, pp. 151 e ss.

Circa gli altri allievi di Servio normalmente viene ricordato, da parte dei giuristi che li citano, che essi — semplicemente (e pedissequamente) — 'referunt (o rettulerunt) Servium respondisse' (ovvero, per le citazioni individuali, che il giureconsulto richiamato 'refert', 'scribit [oppure 'scripsit'] Servium respondisse'). Cfr., infatti, i frammenti in cui si parla, genericamente, degli *auditores* che 'rettulerunt' o 'referunt' e che si possono riferire a tutti i componenti la scuola serviana: Iav. II *ex post.*

stimonianze residue del pensiero del Maestro, siamo costretti a ricorrere alla relazione indiretta che ne hanno fatto i giuristi posteriori e che si concretizza, in alcuni episodi, in menzioni poco più che riepilogative del pensiero originale<sup>16</sup>. E questo laddove non vi sia addirittura difficoltà ad identificare quanto possa essere attribuito a Servio, ovvero al singolo *auditor* e quanto ad altri giuristi contestualmente rievocati oppure ancora, infine, a quello che svolge la funzione di relatore del pensiero altrui<sup>17</sup>.

Si potrebbe, infatti, riadattare, in qualche misura e *mutatis mutandis*, quanto affermato dal Bremer a proposito dell'opera di Au-

---

*Lab.*, D. 33.4.6.1 [= Pal. Iavol. 178]; Ulp. XX *ad Sab.*, D. 33.7.12.6 [= Pal. Ulp. 2609]. Dei quattro frammenti relativi a C. Ateio, due si manifestano attraverso l'esplicito riferimento di *responsa* di Servio (cfr. Iavol. VI *ex post. Lab.*, D. 23.3.79.1 [= Pal. Iavol. 221; Pal. At. 1] e Iavol. II *ex post. Lab.*, D. 34.2.39.2 [= Pal. Iavol. 185; Pal. At. 3]) mentre nell'ultimo — il cui ricordo è di Paul. XLIX *ad ed.*, D. 39.3.2.4 [= Pal. Paul. 632; Pal. At. 4] — si afferma che « *apud Ateium vero relatum est...* », et rell., che potrebbe rinviare ancora al pensiero serviano. Il fenomeno osservato si manifesta ancora in P. Aufidio Namusa: dei nove frammenti estrapolati (cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, coll. 75-76) due riferiscono espressamente il pensiero del maestro — Ulp. XXXI *ad ed.*, D. 17.2.52.18 [= Pal. Ulp. 922; Pal. Nam. 3]; Iavol. II *ex post. Lab.*, D. 35.1.40.3 [= Pal. Iavol. 186; Pal. Nam. 6] — uno rappresenta che '*apud Namusam relatum est*' (Paul. XLIX *ad ed.*, D. 39.3.2.6 [= Pal. Paul. 632; Pal. Nam. 8]) e due, nella ricostruzione leneliana, sono costituiti da D. 33.4.6.1 e da D. 33.7.12.6 [= Pal. Nam. 4 e 5] già visti. Fa eccezione Cinna, la cui attività scientifica ci è stata avaramente conservata — quale inserzione tra D. 35.1.15 e D. 23.1.4 — in Ulp. XXXV *ad Sab.*, D. 23.2.6 [= Pal. Ulp. 2797; Pal. Cin. 1] e in Iavol. II *ex poster. Lab.*, D. 35.1.40.1 [= Pal. Iavol. 186; Pal. Cin. 2]: nel primo viene riportato un parere dell'*auditor Servii* attraverso la formula « *Cinna scribit* »; e così, similmente, nel secondo (« *idem Cinna scribit* »). Degli altri giuristi nulla ci è stato, invece, conservato (e per altre osservazioni di tipo stilistico sugli *auditores Servii*, cfr., da ultimo, E. STOLFI, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani*, pp. 368-369).

<sup>16</sup> Cfr., e.g., V. SCARANO USSANI, *Tra scientia e ars. Il sapere giuridico romano dalla sapienza alla scienza, nei giudizi di Cicerone e di Pomponio*, p. 247 nt. 50 = ID., *L'ars dei giuristi*, p. 33 nt. 50. Rimando, inoltre, ai capitoli II e III di questi 'studi'.

<sup>17</sup> Vd. *supra*, ntt. 14 e 15.

lo Ofilio, applicando il suo giudizio alla tradizione giurisprudenziale del pensiero serviano: «*Sulpicii* responsa, non pauca referuntur [etiam] a Labeone, Iavoleno, Paulo, Ulpiano, neque ubique ab eorum sententiis certo secerni possumus »<sup>18</sup>.

2. Come accennavo in apertura, queste indagini sono vòlte a studiare la scuola nel suo complesso. In questo volume, in particolare, si presentano i ‘*prolegomena*’, i quali prendono avvio da una analisi ‘*sub specie methodi*’, seguita, da un lato, dal tentativo di isolare e restituire il pensiero di Servio e, dall’altro lato, dall’esame dei ‘temi’ serviani filtrati nella produzione alfeniana<sup>19</sup>.

In certo qual modo, si intende rappresentare — se così mi posso esprimere — una sorta di dissodamento dell’ampio terreno costituito da quanto ci è stato conservato (ed è veramente molto) della elaborazione scientifica di Servio e, quindi, dei suoi *auditores*. Si potrebbe affermare, dunque, come questo sia uno ‘studio preliminare’ rispetto all’analisi dei singoli giuristi appartenuti alla scuola, analisi che si vorrebbe condurre in tempi successivi, e in altrettante parti. Di qui anche il sottotitolo — rispetto al titolo generale ‘*Servius respondit*’ — ‘*Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana*’ (alludendo, con questo, all’intenzione di illustrare ‘co-

---

<sup>18</sup> Il testo originario suona in questi termini: « Non ipse Ofilius responsa collegit, quae non pauca referuntur a Labeone, Iavoleno, Paulo, Ulpiano, neque ubique a ceteris eius sententiis certo secerni possunt » (così F.P. BREMER, *Iurisprudentiae anteadrianae quae supersunt*, I, p. 335).

<sup>19</sup> Cfr., rispettivamente, parte prima (cap. I) e parte seconda (capp. II e III), suddivisi in due tomi. Va detto che, contrariamente ad un primitivo progetto, nel quale si pensava di ‘esaurire’ i *prolegomena* nella illustrazione del metodo e la ricognizione del ‘materiale serviano’, è parso ora opportuno aggiungere una ulteriore parte (corrispondente al cap. III, ed oggetto del secondo tomo) comprendente, appunto, i ‘temi serviani’ e gli (indispensabili) ‘indici’ del lavoro. Il secondo tomo dovrebbe seguire a breve la pubblicazione del primo.



me' operava la scuola di Servio e, attraverso questa operazione, 'cosa' era oggetto della sua attenzione).

In altre parole — e pur con le difficoltà che l'operazione reca con sé (oltre la consapevolezza di non poter approdare, al momento, che ad 'ipotesi di lavoro') — ho creduto opportuno ridiscutere lo stato delle fonti e di lì iniziare il cammino per lo studio del pensiero serviano. Questo implica — di necessità — un dilatamento dei tempi e della parte analitica (ciò che si sarebbe, forse, evitato se si fosse dato avvio al lavoro immediatamente tramite l'esegesi dei passi salvati, ad esempio, nella 'palingenesi' leneliana)<sup>20</sup> — riflessione che può essere ripetuta anche con riguardo a quasi tutti gli *auditores*.

Mi è parso, tuttavia, di maggiore urgenza adottare un approccio differente, a cominciare, appunto, dai testi in sé e per sé considerati, dedicando al prosieguo degli studi l'analisi contenutistica diretta.

Questo comporta, prima di tutto in me, allo stato attuale, una latente sensazione di provvisorietà del lavoro, o, forse meglio, di attesa dei suoi sviluppi (trattandosi, oggettivamente, di un 'lavoro in progressiva formazione'). Un sentimento che è parzialmente sedato soltanto dalle indagini che già si stanno conducendo sulla parte terza<sup>21</sup> e dalla redazione di alcuni studi paralleli — come quelli relativi a delicate questioni di legittimazione attiva ad agire ovvero, su altro versante, alla consapevolezza politica del giurista<sup>22</sup> — oppure ancora, sempre sotto il profilo metodologico, a problemi di tensione logica tra 'quaestio' e 'responsum' nei *digesta* di Alfeno<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, coll. 321-334.

<sup>21</sup> Cfr., in quest'ordine di idee, già il capitolo III di questi 'prolegomena' (tomo II: vd. *supra*, nt. 19).

<sup>22</sup> Si tratta, rispettivamente, di 'note' dedicate ad Alf. II *eod.*, D. 11.3.16 [= Pal. Alf. 10] e ad Alf. II *ab anon. epit.*, D. 44.7.20 [= Pal. Alf. 9].

<sup>23</sup> Questi ultimi profili sono stati analizzati in un lavoro destinato agli 'Studi in onore del professor Antonino Metro' — intitolato *Casi emblematici di 'conflitto logico' tra 'quaestio' e 'responsum' nei 'digesta' di Publio Alfeno Varo* (pp. 275-327)

La rilevanza della speculazione sul ‘metodo’ è comprovata, del resto, dall’esistenza di una tradizione di studi considerevoli, a partire (almeno)<sup>24</sup> da quello monografico del Ferrini<sup>25</sup> — che rappresenta un autentico ‘classico’ sul tema — nonché da quello del Vernay<sup>26</sup>, o, ancora, da quello, a dire il vero, meno celebrato dell’Arnò<sup>27</sup>, per giungere, in epoca contemporanea, agli importanti contributi alla ricerca a firma di Casavola<sup>28</sup>, di Stein<sup>29</sup>, di Negri<sup>30</sup>, di Cannata<sup>31</sup>, di Bretone<sup>32</sup>, e ancora ultimamente di Schiavone<sup>33</sup>, de-

---

— sviluppo di un primo approccio comparso come M. MIGLIETTA, *Intorno al metodo dialettico della scuola serviana. Cenni in materia di conflitto logico tra ‘quaestio’ e ‘responsum’ nei ‘digesta’ di Alfeno Varo*, in « Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana », III, 2004 [online]. Vd. anche *infra*, cap. II, a proposito del frg. B.2. e, *ivi*, nt. 92.

<sup>24</sup> Oltre, cioè, ai numerosi altri lavori ricordati *supra*, ntt. 3 e 8.

<sup>25</sup> Cfr. C. FERRINI, *Intorno ai Digesti di Alfeno Varo*, pp. 1-15 = ID., *Opere*, II, pp. 169-180. La relativa brevità dello studio non ne diminuisce — neppure oggi, a distanza di oltre un secolo dalla pubblicazione avvenuta nel 1891 — il valore scientifico e, soprattutto, la ricchezza di spunti d’indagine offerti dal grande romanista lombardo.

<sup>26</sup> Cfr. E. VERNAY, *Servius et son École. Contribution à l’histoire des idées juridiques à la fin de la République romaine, passim*.

<sup>27</sup> Cfr., in particolare, C. ARNÒ, *Scuola muciana e scuola serviana*, pp. 35 e ss. (e, specialmente, pp. 46-67).

<sup>28</sup> Cfr., infatti, F. CASAVOLA, ‘*Auditores Servii*’, pp. 153 e ss. = ID., *Giuristi Adrianei*, pp. 127 e ss. = ID., *Sententia legum tra mondo antico e moderno*, I. *Diritto romano*, pp. 29 e ss.

<sup>29</sup> Cfr. P. STEIN, *The Place of Servius Sulpicius Rufus in the development of Roman legal science*, pp. 175 e ss.

<sup>30</sup> Cfr. G. NEGRI, *Per una stilistica dei Digesti di Alfeno*, pp. 135 e ss., nonché ID., *Un esempio di organizzazione sistematica dell’esperienza scolastica serviana*, pp. 121 e ss.

<sup>31</sup> Cfr. C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I. *Dalle origini all’opera di Labeone*, pp. 279 e ss.

<sup>32</sup> Vd. M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, pp. 63 e ss. e 89 e ss. Parimenti interessanti risultano le osservazioni di BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, pp. 78-79 e 255-256.

dicati alle peculiarità (anche) stilistiche della elaborazione serviana<sup>34</sup>.

Più in dettaglio è necessario rimarcare l'esistenza di una produzione capillare di studi fiorita intorno a singoli passi, o a tematiche circoscritte, che ha dato vita a molteplici lavori specifici o che ha costituito, per contro, parte non secondaria di diverse monografie<sup>35</sup>.

Singolarmente, però, per quanto concerne una ricognizione analitica del patrimonio lasciato da questa importante 'scuola' giuridica tardorepubblicana — patrimonio, s'intende, considerato nella sua interezza, e ove si prescindia dal lavoro, di necessità fermo al 1909, di Vernay<sup>36</sup> — esistono solamente due opere monografiche, peraltro dedicate in via esclusiva al *corpus* alfeniano.

La prima di queste, com'è noto, è dovuta agli studi di Luigi de Sarlo<sup>37</sup>, alla cui ideale sequela si è posto, a distanza di più di mezzo secolo, il tedesco Hans-Jörg Roth<sup>38</sup>.

<sup>33</sup> Cfr. A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, pp. 134 e ss., 214 e ss. (ma, ovviamente, anche gli interventi precedenti dello stesso Autore censiti *supra*, ntt. 3 e 8).

<sup>34</sup> Va da sé che, ove non sia altrimenti specificato, la locuzione 'elaborazione serviana' (*et similia*) rappresenta una convenzione espositiva, con la quale s'intende alludere — genericamente — alla produzione della 'scuola serviana' (maestro o *auditor[es]* che sia[no]). Vd. *supra*, nt. 15.

<sup>35</sup> Per quanto riguarda Publio Alfenio Varo si veda, ad esempio, *supra*, nt. 6; per Servio e gli altri *auditores*, la bibliografia di riferimento sarà segnalata nei luoghi opportuni.

<sup>36</sup> Richiamato *supra*, nt. 26, il quale, a sua volta, denunciava l'« absence de monographie récente sur Servius, malgré l'importance de son rôle » (VERNAY, *op. cit.*, p. 7). Il pregio del lavoro dello studioso francese è stato senz'altro quello di cercare di condurre un'analisi a 'tutto tondo' sulla esperienza serviana; il limite maggiore, tuttavia, quello di affrontare i testi in modo tangenziale, senza approdare, in altri termini, ad esegesi approfondite degli stessi.

<sup>37</sup> Cfr. L. DE SARLO, *Alfeno Varo e i suoi Digesta*, pp. X-231, uno studio, in sé, anche encomiabile (almeno nello sforzo di presentare una visione d'insieme e di mettere in luce alcune correlazioni rinvenibili nell'opera alfeniana), ma che oggi appare, a tratti, abbastanza modesto. L'Autore, del resto, non poteva, comprensibilmente, sfuggire dal leggere i testi alla luce della critica interpolazionistica più orto-

Questo secondo lavoro, in particolare, ispirato ad una metodologia più raffinata rispetto a quella di cui poteva avvalersi (e di cui, di fatto, comunque si avvalse) l'Autore italiano<sup>39</sup>, omette in alcune occasioni di trattare frammenti a mio giudizio centrali nell'economia interna all'indagine<sup>40</sup>. Con questo non intendo ancora sostenere che il Roth avrebbe dovuto, di necessità, vagliare puntigliosamente l'intero lascito alfeniano (sebbene una simile soluzione non sarebbe stata affatto censurabile). Anche in questi studi<sup>41</sup>, infatti, verranno operate selezioni di testi<sup>42</sup>, poiché non tutti risultano essere fondamentali<sup>43</sup>. Il rilievo che, tuttavia, può essere mosso allo

---

dossa, ipotecendo, in questo modo, il raggiungimento di risultati cui sarebbe giunta, invece, per strada (parzialmente) diversa, la dottrina posteriore.

<sup>38</sup> Si tratta di H.-J. ROTH, *Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische Juristenschrift*, pp. 211.

<sup>39</sup> Vd. *supra*, nt. 37.

<sup>40</sup> Del resto, pur nel contesto di giudizio complessivamente positivo, anche la recente 'lettura' di V. CARRO, *Su Alfenio Varo e i suoi 'Digesta'*, pp. 235 e ss. (ove, alle pp. 242-243 nt. 2, è offerto un ragguaglio bibliografico, tuttavia, piuttosto esiguo), non manca di sottolineare, da ultima e nelle conclusioni, «alcuni limiti della monografia, riscontrabili soprattutto nel mancato approfondimento di alcune tematiche» (cfr. p. 242).

<sup>41</sup> Vd. *supra*, quanto osservato in apertura di § 2.

<sup>42</sup> Intendo chiarire di non essermi posto l'obiettivo di analizzare interamente il *corpus* serviano e dei suoi *auditores* quale conservatosi fino a noi: verranno individuati, invece, passi di particolare importanza per l'illustrazione della applicazione del metodo dialettico. In questa sede, infatti, vorrei promuovere una indagine in qualche modo prodromica a future ricerche specificatamente dedicate ai *corpora* serviano, alfeniano e ofiliano.

<sup>43</sup> A modo di semplice esempio, dubito si possa trarre più di tanto (soprattutto sotto il profilo dello studio del metodo, e nonostante la contiguità tematica con Gai. VII *ad ed. prov.*, D. 50.16.30 pr. [= Pal. Gai 174; Pal. Serv. 83]) da un passo come quello di Alf. II *dig. a Paul. epit.*, D. 7.1.11 [= Pal. Alf. 41]: «*Sed si grandes arbores essent, non posse eas caedere*» (vd., infatti, L. DE SARLO, *Alfenio Varo e i suoi digesti*, p. 83; G. ASTUTI, s.v. 'Cosa in senso giuridico (diritto romano e intermedio)', p. 10; A. WATSON, *The Law of Property in the Later Roman Republic*, p. 214; A.M. HONORÉ, *The Editing of the Digest Titles*, p. 287 [Table I], nonché, da ultimo, H.-J. ROTH, *Alfeni Digesta*, p. 75, che, mi pare, abbiano individuato tutto quanto era possibile dire in argomento). Si vedano anche, per completezza, le deduzioni indiret-

studioso tedesco è di aver tralasciato alcuni importanti brani che, ad una analisi attenta, risultano essere del tutto pertinenti rispetto alle tematiche trattate, e di averne presentati altri con eccessiva concisione<sup>44</sup>.

3. Comunque sia, l'attrazione esercitata dalla tematiche descritte cerca, dunque, di tradursi in questi studi, che, spero, possano aggiungere un tassello alla perlustrazione di una fra le produzioni giurisprudenziali (non solo dell'epoca antica) più affascinanti, anche per la sua singolare capacità di restituirci numerosi, diversificati, vividi — e, per questo, assai spesso convincenti — spaccati di 'vita romana', rielaborati alla luce del metro di valutazione dell'interprete professionale del diritto, il *iurisprudens*<sup>45</sup>.

Come si evince, dunque, dal titolo del lavoro, obiettivo è quello di mettere in luce gli aspetti peculiari della metodologia adottata da Servio (e, per riflesso, dai suoi allievi) e di verificare se le notizie in nostro possesso intorno alle qualità della stessa, e ai suoi limiti eventuali, trovino conferma, per così dire, 'sul campo'.

Alludo, a questo proposito, e in particolare, alla testimonianza contenuta nel *Brutus* di Cicerone<sup>46</sup>, quando messa in contrapposi-

---

te di V. ARANGIO-RUIZ, *La cosiddetta tipicità delle servitù e i poteri della giurisprudenza romana*, p. 12 nt. 7 = ID., *Scritti di diritto romano*, II, p. 494 nt. 7.

<sup>44</sup> Di questo, ove opportuno, si tratterà nel corso del lavoro (e vd. *supra*, nt. 40). Comunque sia, e nel terminare, tra altro, questa rapida segnalazione dello 'stato della dottrina', è necessario menzionare anche la 'dispensa' ad uso didattico (con testo e traduzione italiana) a cura di G. NEGRI, *I frammenti dei digesti di Alfenio Varo*, in « Testi per i seminari romanistici. Collana a cura di G. Luraschi e G. Negri », Como, 1989, 46 pp.

<sup>45</sup> Sulla peculiarità degli (e le ragioni, anche di classe, sottese agli) interessi oggetto della considerazione di Servio, si veda, in particolare, M. TALAMANCA, *Développements socio-économiques et jurisprudence romaine à la fin de la République*, pp. 777 e ss.

<sup>46</sup> Cfr. Cic., *Brut.* 41.152 (vd. *infra*, cap. II, § 1).

zione critica rispetto a quella recata dal *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio<sup>47</sup>, delle quali si tratterà, ampiamente, all'interno del primo capitolo di questo volume<sup>48</sup>.

Quanto alla convinzione circa l'«*utilitas*», per il giurista moderno, di presentare i frutti scientifici di una scuola giuridica fiorita al volgere estremo dell'epoca repubblicana di Roma antica, credo di poter riaffermare la persistente attualità e fecondità del «metodo dialettico» inteso quale «metodo induttivo» — vera peculiarità della giurisprudenza romana — ispirato alla individuazione della «*regula iuris*» a partire dal «caso concreto» e, dunque, particolarmente efficace per un'ideale risoluzione delle controversie<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Cfr. Pomp. *l.s. ench.*, D. 1.2.2.43 [= Pal. Pomp. 178] (vd. *infra*, cap. II, § 2).

<sup>48</sup> A questo riguardo, mi pare opportuno riportare, fin da queste annotazioni iniziali, una bella pagina del Mantovani, in F. AMARELLI – F.M. DE SANCTIS – F.M. D'IPPOLITO – D. MANTOVANI, *Ius. Quattro esercizi di lettura*, p. 342: «Viene poi il tempo della «media e tarda repubblica», dal III secolo a. C. alla fine del I secolo a. C., in cui si inizia a pronunciare il nome di qualche giurista, e soprattutto — è un elemento cruciale — lo storico odierno può appoggiarsi ad alcune valutazioni antiche (Cicerone e Pomponio in prima linea) intorno al ruolo e al lavoro dei giuristi stessi, valutazioni antiche che, in alcuni pochi casi fortunati (Quinto Mucio e Servio su tutti), possono essere messe a confronto con tracce delle opinioni dei personaggi cui si riferiscono».

<sup>49</sup> Sul metodo, in quanto tale, si vedano anche le riflessioni di L. RAGGI, *Il metodo della giurisprudenza romana*, pp. 38 e ss. (si tratta della seconda di diciotto lezioni del romanista prematuramente scomparso, ora rese di comune disponibilità grazie alla cura di U. Vincenti, M. Campolunghi, S.-A. Fusco e A. Mancinelli); di TH. VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, pp. 49 e ss., nonché gli studi di U. VINCENZI, *Lezioni di metodologia della scienza giuridica*, pp. 22 e ss., e ID., *Categorie del diritto romano*, pp. 1 e ss. Cfr. poi, su temi specifici, M. GARCIA GARRIDO, *Casuismo y jurisprudencia romana. Pleitos famosos del Digesto*, nonché, nella parte iniziale, ID., *Realidad y abstracción en los casos jurisprudenciales romanos (Estratos casuísticos en los supuestos de comodato de caballerías)*, pp. 249 e ss. [pp. 249 e ss., in particolare]; con maggior approfondimento L. VACCA, *Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano*, 1967 [e 1982], *passim*, nonché, ora, EAD., *Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche, passim* (volume che raccoglie, in particolare, i seguenti contributi: *Casistica giurisprudenziale e concettualizzazione «romanistica»*, pp. 29 e ss.; *Analogia e diritto casistico*, pp. 105 e ss.; *I pre-*

*cedenti e i responsi dei giuristi*, pp. 129 e ss. [pp. 136 e ss., in particolare]; *L'interpretazione analogica della legge e il diritto casistico nell'esperienza romana*, pp. 159 e ss.; *Casistica e sistema da Labeone a Giuliano*, pp. 175 e ss.; *L'interpretazione casistica fra storia e comparazione giuridica*, pp. 257 e ss.); si vedano anche A. GUZMÁN, *Dialéctica, casuística y sistemática en la jurisprudencia romana*, pp. 17 e ss.; A. D'ORS, *Singularidad intelectual del jurista y cosmos casuístico en el estudio actual del Derecho Romano*, pp. 283 e ss. [nonché H. KLAMI, *Kasuistiikka vai käsiteilänoppia. Roomalaisten juristen ajattelun tutkimuksesta*, pp. 145 e ss., vista grazie al prezioso 'Refernt', in lingua tedesca, *ivi*, pp. 158-159, dove l'Autore, sulla base della precedente produzione, dà un quadro sintetico del proprio pensiero]. A questo proposito, è opportuno ricordare anche le acute osservazioni di C. BEDUSCHI, *Tipicità e diritto. Contributo allo studio del razionalismo giuridico, passim* e pp. 5 e ss.: *ivi*, già all'interno della densa introduzione ['Avvertenza'] lo Studioso osserva, con riguardo all'operazione della 'tipizzazione', che essa è « ha come risultato di trasformare concrete esperienze di vita in modelli ideali di comportamento, alla stregua dei quali diventa poi possibile commisurare e giudicare quella medesima realtà empirica che li ha suggeriti » (una sorta, quindi, di operazione circolare, che descrive in modo estremamente efficace le caratteristiche della *datio regulae* propria della *iurisprudencia* romana, che va dal caso alla sua generalizzazione per tornare, in qualche modo, al caso di partenza). Non mancano, inoltre, contributi calibrati sul-l'approccio 'casistico' dei giuristi romani, in settori determinati del diritto privato, in cui siano stati studiati passi della scuola serviana: cfr., a mero titolo di esempio, M.D. FLORIA HIDALGO, *La casuística del 'furtum' en la Jurisprudencia romana*, pp. 99-101 (in riferimento ad Alf. III dig. a Paul. epit., D. 19.5.23 [= Pal. Alf. 56], la quale, assai singolarmente, arriva a sostenere che il caso in esame, e quanto salvato in Ulp. XVIII ad ed., D. 9.2.27.21 [= Pal. Ulp. 624], rappresentano « dos versiones de un mismo caso ». La studiosa, infatti, manifesta il proprio stupore in ordine alla circostanza che né Huvelin né Albanese « ponen en relación estos textos ». Si tratta, però, di una relazione evidentemente vista per errore dalla Floria Hidalgo (e dalla stessa ribadita in *op. cit.*, p. 101). Infatti, mentre si sarebbero dovute sottolineare, certamente, le affinità tra i testi — compresa la concessione dell'*actio in factum* in entrambi — maggiore attenzione sarebbe dovuta andare, soprattutto, agli elementi che caratterizzano D. 19.5.23 e D. 9.2.27.21 nei termini di profonda differenziazione: diversa è la modalità di avveramento del fatto; diversi sono i mezzi di tutela, a seconda del differente esito dell'azione nel testo ulpiano; non ultimo, diverso è il genere letterario utilizzato dai due giuristi severiani per formalizzare i rispettivi frammenti); C.A. CANNATA, *Una casistica della colpa contrattuale*, p. 422 (con riguardo ad Alf. III dig. a Paul. epit., D. 19.2.30.4 [= Pal. Alf. 54]: e vd. I. DE FALCO, 'Diligentiam praestare'. Ricerche sull'emersione dell'inadempimento colposo delle 'obligationes', pp. 70 e ss.); J.H. LERA, *El contrato de sociedad. La casuística jurisprudencial clásica*, pp. 40 e ss., 144 e ss. (a proposito di Alf. III dig. a

Ultima, ma non per questo meno importante, la considerazione secondo cui un approfondimento delle caratteristiche proprie della elaborazione serviana potrà rivelarsi proficuo anche per il giurista moderno, teorico o pratico del diritto<sup>50</sup>, che non appartenga alla schiera di coloro che guardano con diffidenza all'ingente patrimonio costituito dal mondo giuridico romano<sup>51</sup>.

---

*Paul. epit.*, D. 17.2.71 [= Pal. Alf. 51]). Non saprei dire, infine, se l'esperimento proposto (di recente, e per questo segnalato) da J. GARCÍA CAMIÑAS, *Metodología casuística: un proyecto de investigación y práctica docente*, pp. 329-333, possa essere percorribile, efficace o, più semplicemente, corretto, ma certo l'idea, in sé considerata, è meritevole di riflessione e di ulteriori approfondimenti. Da ultimo, per cenni, F.J. CASINOS MORAS, *Jurisprudencia y sistema de fuentes en la experiencia jurídica romana y moderna*, pp. 1928-1929 e nt. 39.

<sup>50</sup> E che non sia, però, dominato dal «enemigo declarado» del 'metodo giuridico' (inteso come «modelo histórico que podemos llamar el modelo de la tradición» storico-giuridica'), ossia «el nuevo dominio cultural del saber técnico-económico», come sagacemente appuntato da M. FIORAVANTI, *Lo que está en juego. El papel de las disciplinas histórico-jurídicas en la formación del jurista europeo*, pp. 16-17 (*et passim*, la cui parte analitica è molto acuta). Il pensiero non può non correre, a questo proposito, all'insipienza che ha ispirato le fasi più o meno recenti delle (varie) riforme (e controriforme) universitarie italiane.

<sup>51</sup> Appaiono significative, a questo riguardo, le note tesi recentemente propugnate dal Monateri su 'Gaio' e sulle origini del diritto romano (come «ricostruzione della tradizione giuridica occidentale [...] volta a celarne le componenti orientali e con esse il carattere intimamente multiculturale», componenti antiche e antichissime — a parere del comparatista torinese — «taciute al fine di individuare radici storiche di comodo per il nuovo diritto comune europeo»), con le quali il comparatista torinese dimostra, almeno sul punto, di muovere da conoscenze piuttosto approssimative, e a tratti sgangherate, circa l'esperienza giuridica romana: cfr. P.G. MONATERI, *Black Gaius. A Quest for the Multicultural origins of the Western Legal Tradition*, in «Hastings Law Journal», LI.3, 2000, pp. 479 e ss. (su cui vd. K. TUORI, *Ancient Roman Lawyers and Modern Legal Ideals. Studies on the impact of contemporary concerns in the Interpretation of ancient Roman legal history*, pp. 122 e ss.); in versione italiana in P.G. MONATERI – T. GIARO – A. SOMMA, *Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva*, Roma, 2005, pp. 19-76 (p. 9, per la citazione, tratta dalla 'Avvertenza') nonché ID., *Gaio nero. Una ricerca sulle origini multiculturali della 'Tradizione Giuridica Occidentale'* [versione pdf.], in «The Cardozo Electronic Law Bulletin» - [www.jus.unitn.it/cardozo/Review/home.html](http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/home.html)). Contro tali teorie hanno reagito E. CANTARELLA, *Diritto romano e diritti orientali*.



A questo proposito, infatti, resta quale monito e, più ancora, quale direttiva di condotta quanto suggeriva Luigi Mengoni — altro insigne giurista, appartenente ad una generazione di grandi civilisti che va scomparendo, alle cui lezioni ho avuto il privilegio di assistere, non per nulla attento al momento storico, e romanistico, in particolare, del diritto privato.

Questi, infatti, a proposito dell'interpretazione « contro la tesi positivista del primato dell'esegesi letterale », osservava che « il testo deve essere interrogato con una domanda relativa a un caso (reale o pensato) da risolvere: chi non ha domande da porre non è in grado di comprendere un testo »<sup>52</sup>.

---

*Da 'Black Athena' a 'Black Gaius': recenti ipotesi sulle origini e caratteristiche del diritto romano*, in « Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio », Milano, 2004, pp. 101 e ss.; A. MANTELLO, *'Diritto europeo' e 'diritto romano': una relazione ambigua*, pp. 102-103; F. ZUCCOTTI, *Tutti i colori di Gaio*, in « RDR. », IV, 2004 [online]; A. GUARINO, *La metafora del diritto europeo*, p. 6; V. MAROTTA, *Cittadinanza imperiale e britannica: le riflessioni di James Bryce*, pp. 424-427 nt. 67; F. MERCOGLIANO, *Su talune recenti opinioni relative ai fondamenti romanistici del diritto europeo*, pp. 86 e ss., 97 e ss. = ID., *Fundamenta*, pp. 35 e ss.; A. PALMA, *Giustizia e senso comune*, p. IX; E. STOLFI, *La genealogia – il potere – l'oblio, l'inattuale e l'antico. A proposito di alcune recenti pubblicazioni*, pp. 521 e ss. nonché, ampiamente, G. SANTUCCI, *La scienza Gaia e la strana idea del diritto romano non romano*, pp. 1057 e ss. (e vd., più in generale, F. GALLO, *L'interpretazione del diritto è affabulazione?*, pp. 35 e ss. [= cap. III], in particolare); da ultimi, F. KLINCK, *Rec. a MONATERI – GIARO – SOMMA, op. cit.* (con un giudizio elegantissimo ma inesorabile circa il valore delle idee propugnate dagli autori esaminati); C. PELLOSO, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, p. 298 nt. 58; e la 'relazione di sintesi' dei problemi relativi di L. GAROFALO, *Diritto romano e scienza del diritto*, pp. 321 e ss. Sul punto mi permetto, infine, di rinviare anche a qualche spunto offerto in M. MIGLIETTA, *'Open Access' e 'Diritto romano': il contributo al progetto dell'area storico-giuridica*, pp. 128-130 nt. 2).

<sup>52</sup> Così L. MENGONI, *A proposito della 'Teoria generale della interpretazione' di Emilio Betti*, p. 156. Più in generale è opportuno rinviare, da ultimo, a G. SANTUCCI, *Il dialogo con la storia giuridica nel metodo di Luigi Mengoni. Riflessioni minime su un esempio da coltivare*, in « Luigi Mengoni o la coscienza del metodo [L. Noggler – A. Nicolussi, curr.] », pp. 211 e ss. (e rinvio ancora a MIGLIETTA, *op. et loc. ult. cit.*).

4. Il primo incoraggiamento a procedere lungo questa strada — come spesso accade nell'Università — è provenuto proprio dai 'miei' Studenti della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, ai quali va il mio cordiale, quanto costantemente affettuoso, pensiero.

E se, come osservavo più sopra, studi di questa natura, condotti direttamente sulle fonti, che richiedono lungo, paziente e meticoloso lavoro, inducono ad un sentimento (che, a tratti, pare dover essere incolmabile) di distanza rispetto ai risultati 'immediati' che possano essere raggiunti, incita in ogni caso a proseguire lungo la strada intrapresa (*mutatis mutandis*, naturalmente) l'incoraggiamento contenuto nelle sagge parole di Karl Eduard Zachariae von Lingenthal.

Il grande bizantinista tedesco, infatti, nella breve, ma incisiva, 'praefatio' al terzo prezioso tomo degli 'Anecdota' così scriveva<sup>53</sup>: «*Sunt enim non pauci, qui, si vel libris iuris Graeco-Romani ad interpretationem iuris Iustiniani uti neutiquam dedignentur, tamen editores illorum philologis magis quam iuris peritos esse existiment. Quodsi libro singulari de actione in factum adversus eum, qui locupletior factus est, somniaveris, vel longum ac taediosum tractatum de mora eiusque effectibus spisso volumine compilaveris, cuncti te laudare properant, arreptaque manu in gremium Iureconsultorum recipiunt. Sin recondita exquiras, semina spargas, ex quibus laeta messi sperari potest, — segetem tuam teque ipsum pauci sunt, qui colant!*».

Ho, comunque, fiducia che non sia così: in realtà, ho già ri-

---

<sup>53</sup> Così K.E. ZACHARIA VON LINGENTHAL, 'Ανέκδοτα, III, pp. III-IV. Nel sottolineare il valore dell'affermazione, e fornendone, peraltro, una scorrevole traduzione italiana, vi aveva fatto riferimento anche G.S. MARCOU, *Zachariae von Lingenthal Karl Eduard*, in «NNDI.», XX, Torino, 1975, p. 1093. Per ulteriori dati biografici, e ragguaglio di letteratura, sullo Zachariae mi permetto di rinviare ancora, da ultimo, a M. Miglietta, 'Open Access' e 'Diritto romano': il contributo al progetto dell'area storico-giuridica, p. 143 nt. 31.

cevuto numerosi e talora anche consistenti segnali di apprezzamento. E parimenti nutro la speranza, attraverso un laborioso percorso, di poter giungere, infine, all’offerta dello studio complessivo — in punto tradizione delle testimonianze e, sulla base di questa, del contenuto — del *corpus* serviano, in uno con la sua palingenesi.

\* \* \* \*

Al termine di questa ‘Introduzione’, mi corre l’obbligo di ringraziare sentitamente l’amico professor Christian Baldus, per avermi gentilmente ospitato, durante i mesi estivi tra il 2005 e il 2009, nell’Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft (della Ruprecht-Karls-Universität di Heidelberg), di cui è direttore (oltre che attuale Dekan della Juristische Fakultät), mettendo a mia più completa disposizione la splendida biblioteca romanistica (oltre alla sua accogliente abitazione), in cui ho potuto lavorare, ‘a scaffale aperto’, per ampi squarci di tempo, con una intensità resa ormai inconsueta, in Italia, dagli intensi impegni didattici e istituzionali.

Allo stesso modo, esprimo viva riconoscenza ai colleghi e amici professori Ruggero Maceratini, Luca Nogler (preside alla facoltà giuridica tridentina) e Gianni Santucci (direttore del dipartimento di Scienze Giuridiche), componenti la prescritta ‘commissione di lettura’, per aver espresso parere favorevole alla pubblicazione di questo lavoro nella collana delle pubblicazioni del dipartimento appena menzionato.

Ai professori Carlo Beduschi e Fausto Gorla, e agli amici professori Santucci, Emanuele Stolfi e Ferdinando Zuccotti rivolgo un ringraziamento sincero per le acute osservazioni e per i fruttuosi scambi di opinione; ai dottori Saverio Masuelli (ricercatore nell’Università degli Studi di Torino) ed Enrico Sciandrello (assegnista di ricerca nell’Università degli Studi di Trento) per l’aiuto prezioso.

« SERVIUS RESPONDIT »

so prestato in sede di revisione editoriale del testo.

Un encomio va, infine, al servizio ‘acquisizione monografiche, prestito, prestito interbibliotecario e internazionale’ dell’Ateneo di Trento, e, in particolare, alla responsabile, signora Ivana Eccher. Grazie alla sollecitudine e alla professionalità di ciascun operatore ho potuto disporre, in tempi sempre rapidi, di opere indispensabili per la mia ricerca, anche non possedute dal Sistema Bibliotecario Trentino e, talora, neppure da altre biblioteche nazionali.